

L'ECONOMISTA

GAZZETTA SETTIMANALE

SCIENZA ECONOMICA, FINANZA, COMMERCIO, BANCHI, FERROVIE, INTERESSI PRIVATI

Anno III — Vol. V

Domenica 5 marzo 1876

N. 96

Il Congresso delle Camere di Commercio e la Legge sui contratti di Borsa

(vedi n. 91)

II.

Accennati i più gravi difetti della legge sui contratti di Borsa, non è difficile il dedurre dalle cose già dette che le principali modificazioni da introdursi nella medesima dovrebbero consistere nell'attenuare la fiscalità della legge, nel rendere possibile il segreto delle contrattazioni di borsa, nel colmare quelle strane lacune ed eliminare quelle contraddizioni ancora più inesplicabili, che si riscontrano nella legge, nel sopprimere finalmente ogni disposizione regolamentaria che si appalesi o troppo vessatoria od assurda. E ciò è tanto evidente che quanti si occuparono dell'argomento vennero, su per giù alle accennate conclusioni, salvo a dissentire fra loro circa al modo concreto, di attuare le desiderate riforme.

Ecco infatti, per tacere di molte altre assai meno importanti, quali furono le proposte ed i voti emessi in proposito dal Congresso delle Camere di Commercio. — Si chiese: 1°. che vengano sottratte alle disposizioni della legge in esame, le compre e vendite di merci. 2°. Che la tassa sia ridotta all'1 per 50,000, sul valore *nominale* dei titoli contrattati, per le vendite a termine, e a 0,50, per 50,000 per quelle a contanti: 3°. Che per i contratti a termine, sempre stipulati per mezzo di un agente di cambio, anziché di un unico foglietto divisibile in 3 parti fra i contraenti e il mediatore, si debba fare uso di libretti a *madre e figlia* portanti in ciascun foglio un bollo eguale alla metà della tassa dovuta, le cui *madri* resterebbero presso il mediatore, e le *figlie* si dovrebbero rispettivamente consegnare ai due contraenti. 4°. Che l'agente di cambio ogni qual volta non manifesta il nome dei contraenti debba rimanere responsabile in proprio. 5°. Che la legge regoli in modo esplicito anche le contrattazioni di valori, effettuate al di fuori delle borse. 6°. Che sia abolito il disposto dell'articolo 12 del Regolamento, e quello dell'articolo 14 non comprenda i titoli, acquistati prima del 1. Gennaio 1875. 7°. Finalmente che una apposita legge regoli le Contrat-

tazioni di merci a termine e allo scoperto, sottoponendole ad una tassa proporzionale mitissima.

Niuno adunque dei difetti che si lamentano nella legge 8 Giugno 1874 fu dimenticato dai delegati delle Camere di Commercio nelle loro deliberazioni intorno all'argomento di cui ci occupiamo. Resta quindi ad esaminare soltanto, se ed in quanto i mezzi da essi proposti per porvi riparo possano ritenersi accettabili ed efficaci.

Per procedere con ordine in questa ricerca stimiamo opportuno per altro, dividere le proposte del Congresso in tre differenti categorie, a seconda del diverso scopo cui tendono, cioè: 1°. Proposte tendenti a mitigare la fiscalità della legge. 2°. Proposte tendenti ad eliminare gli inconvenienti pratici che da quella derivano. 3°. Proposte tendenti a correggere i vizi intrinseci che nella medesima si riscontrano.

Cominciamo pertanto ad occuparci delle prime. Il congresso delle camere di Commercio, chiedeva come abbiamo veduto, una sensibile diminuzione nella misura della tassa, e questa è una proposta, nonchè accettabile, lodevolissima inquantochè, quanto più mite sarà l'importo da pagarsi dai contraenti, tanto più facilmente questi, saranno disposti a soddisfarlo, e quindi il numero delle contrattazioni extra-legali, andrà mano a mano diminuendo per scomparire in breve del tutto. Certamente se si volesse togliere affatto di mezzo quella disposizione che subordina, contro ogni principio di giustizia e di pubblico interesse, la validità dei contratti di borsa, alla ragione fiscale, si potrebbe con maggior sicurezza conseguire quello scopo, che era ed è supremo desiderio di tutti gli onesti, la cessazione cioè della speculazione immorale e sfrenata che pullula all'ombra dell'illegalità; ma questo sarebbe l'ottimo, e l'ottimo nelle attuali nostre condizioni finanziarie, non ci è datosperarlo. Lodevole pure è l'altra proposta colla quale si chiede l'abolizione dell'art. 13 del regolamento, articolo che prescrivendo agli agenti di Cambio, la presentazione dei loro registri ad ogni richiesta dell'autorità finanziaria, veniva a portare una nuova pietra a quell'edifizio di fiscalità, che è tanta causa di giusto malcontento pel nostro paese.

Ma non ci sembra del pari opportuno quanto si pro-

pone in ordine all'articolo 14 del Regolamento stesso. Dispone quest'articolo, lo abbiamo già accennato, che l'Amministrazione del Debito Pubblico, non eseguirà veruna operazione in dipendenza di contrattazioni aventi per oggetto titoli di Rendita pubblica o altri consimili, se le medesime non furono effettuate ai termini della legge 8 giugno 1874. Ora, mentre è facile il comprendere di quanti inconvenienti possa essere fonte una tale disposizione, la quale concepita come è in termini generali vieterebbe ai possessori di rendita che acquistarono i loro titoli, o anteriormente al 1875, o da venditori esteri, di valersene presso la Direzione del debito pubblico, non si può ritenere davvero sufficiente a porvi riparo, l'aggiunta proposta dal Congresso delle Camere di Commercio e così concepita. « Pei titoli la cui proprietà spettava al presentatore prima della promulgazione della legge attuale, basterà che lo stesso presentatore ne faccia espressa dichiarazione. » Chi non vede infatti come una tale disposizione non solamente trascurerebbe affatto i possessori di rendita che anche posteriormente al 1875 ne fecero acquisto all'estero, ma ridurrebbe l'efficacia del controverso articolo a cosa poco men che derisoria, per quanti avendo la libera disposizione delle cose proprie, non potrebbero venir smentiti, nelle loro dichiarazioni ancorchè mendaci relative all'epoca in cui ebbe principio il loro possesso? — Accettare l'articolo così come si vorrebbe concepito sarebbe lo stesso che dettare una disposizione singolare *in odio alle persone privilegiate*, come p. e. i corpi morali, i pupilli ec. di fronte alle quali resulterebbe sempre l'epoca vera dell'acquisto; e ciò sarebbe il massimo dell'assurdo. Meglio dunque cento volte sopprimere la disposizione se non vi ha modo di renderla più conforme a giustizia.

Più grave compito peraltro, si è quello di eliminare gli inconvenienti pratici che si lamentano in ordine alla legge in esame. Questi inconvenienti consistono principalmente, lo abbiamo veduto, nella impossibilità che dalla medesima deriva di contrattare validamente, e di serbare ad un tempo quel segreto che è tanta parte di successo nelle operazioni di borsa; abbiamo veduto del pari come per porre un qualche riparo a tale gravissimo sconcio, il Congresso delle Camere di commercio, proponesse una qualche modificazione nel modo di percezione della tassa sui contratti a termine, e chiedesse che fosse espressamente sanzionata quella responsabilità personale degli agenti di cambio che vietata o no dalle leggi vigenti, fu sempre sin qui riconosciuta e sanzionata dalla consuetudine commerciale delle nostre borse. Facile è il comprendere quale fosse la ragione di tali proposte. Stabilendo che le contrattazioni di pubblici valori possano stipularsi mercè l'uso degli antichi *libretti* degli agenti di cambio, anzichè con un u-

nico *bordereaux*, si verrebbe a rendere possibile a ciascuna delle parti contraenti di celare all'altra il proprio nome, e le proprie operazioni: sanzionando la responsabilità personale degli agenti di cambio, si ovvierebbe al pericolo di contrattare con persone ignote e per avventura indegne di qualunque fiducia. E tali proposte dovrebbero sembrare del tutto accettabili solo se si rifletta un poco circa al modo con cui si procede nelle contrattazioni di borsa. Infatti chi si rivolge ad un agente di cambio per vendere o per acquistar una data quantità di titoli non può come un commerciante qualsiasi sopportare gli indugi e la perdita di tempo inevitabili in ogni contratto, che si concluda a mediazione di un terzo, imperocchè l'operazione, basata spesso sopra una momentanea oscillazione di prezzi, e sulle differenze di costo da piazza a piazza, vantaggiosa nel momento diverrebbe forse disastrosa o impossibile, per una sola mezz'ora di ritardo. L'operatore quindi è costretto a dare all'agente di cambio, mandato latissimo di acquistare, o di vendere, entro un determinato limite di prezzo, e l'agente tosto che abbia trovato altra persona disposta a fare l'operazione inversa, deve stringere il contratto, senza avere il tempo di conoscere se questa sia o no di soddisfazione del suo committente. Se dunque l'agente non potesse mai tenersi responsabile in proprio, gli uomini di affari si vedrebbero necessariamente e loro malgrado messi in balia di contraenti, ai quali, non accorderebbero per propria opinione il benchè minimo credito. Pure malgrado l'evidenza di simili considerazioni, si pensa da taluno e specialmente nelle sfere governative, di non potere ottemperare al desiderio espresso dai delegati delle Camere di commercio, in quanto vi faccia ostacolo il disposto delle vigenti leggi, le quali vietano agli agenti di cambio di contrarre in proprio, di garantire le obbligazioni stipulate col loro ministero, e di celare il nome dei contraenti.

L'obiezione certamente non è lieve e ove fosse fondata, dovrebbe paralizzare ogni migliore intenzione, di ottemperare ai voti espressi dal ceto degli operatori di borsa. Per lo meno non si tratterebbe più di modificare la legge 8 giugno 1874, ma di una di quelle riforme che attengono alla revisione del nostro Codice di commercio.

Ma è dessa veramente seria ed attendibile? Noi ne dubitiamo fortemente perchè il Codice di commercio all'art. 51, prescrive bensì che gli agenti di cambio sono obbligati a palesare i nomi dei contraenti; ma soltanto *quando ne sia fatta loro richiesta anteriormente alla conclusione del contratto*. Tranne questo caso, la giurisprudenza, e i trattatisti di Diritto Commerciale ritengono che l'agente di cambio può tacere i nomi e restare obbligato in proprio alla pari di un commissionario qualunque.

Ma checchè sia di ciò, e senza addentrarci in una

disputa di mero diritto, del tutto inopportuna, e che colla sua stessa proponibilità dimostra come il mettere fra loro in contraddizione, ancorchè apparente, la legge sui contratti di borsa e il Codice di commercio non sarebbe forse cosa al tutto scevra di pericoli, e di difficoltà pratiche, osserveremo piuttosto come vi sia modo di tutto conciliare senza portare innovazione veruna allo stato attuale della nostra legislazione. E questo, lo indovineranno agevolmente i nostri lettori, in null'altro consisterebbe se nonchè nel togliere per i contratti a termine l'intervento obbligatorio dell'agente di cambio.

Che i rappresentanti dei vari sindacati delle borse di Italia convenuti a Genova non facessero buon viso a simile proposta, sebbene caldeggiata dal delegato livornese, è cosa ben naturale giacchè niuno potrebbe pretendere, che gli agenti di cambio, volessero da loro stessi screditare il monopolio che loro accorda la nuova legge; ma ci riesce del tutto incomprensibile il vedere che nel Congresso delle Camere di commercio non una voce sia sorta a combattere questo iniquo privilegio. Eppure non era difficile il comprendere che tale privilegio, fonte di così gravi inconvenienti, non è, nè può essere, giustificato da veruna causa, se si eccettua quella smania di tutto regolamentare, e di tutto infeudare alla pubblica autorità; smania della quale siamo e saremo aempre acerrimi avversari.

Cos'altro è infatti un agente di cambio, se non un Ufficiale depositario della feda pubblica che alla pari del notaro imprime col suo intervento il carattere della autenticità alle private contrattazioni? Ora ciò posto, dato pure che sia opportuno conservare questa sorta di pubblico ufficio esso non può ragionevolmente considerarsi, se non come un mezzo, meramente facoltativo offerto a quei cittadini, che desiderano procurarsi una prova più sicura dei contratti che intendono porre in essere. Il farne quindi una condizione della validità intrinseca dell'obbligazione, sarebbe lo stesso che spingere la tutela e l'ingerenza legislativa oltre ogni limite del più effrenato arbitrio. Si abolisca adunque questo intervento obbligatorio, di cui davvero sin qui niuno ha mai sentito il bisogno, e allora gli operatori di borsa o contrarranno direttamente con persone solventi, e sulla cui discretezza potranno contare o si varranno di intermediari di loro fiducia, ai quali la legge non vieti il segreto, e riconosca capacità di obbligarsi in proprio. Certamente questo non gioverà di troppo agli interessi degli agenti di cambio; ma che perciò? Non è già al vantaggio di pochi, che si deve sacrificare l'utile pubblico, e la libertà delle contrattazioni. Che se il vigente Codice di commercio crea agli agenti di cambio una posizione intollerabile e li espone ad una concorrenza invincibile, se ne affretti in questa parte la riforma, convertendo in legge quanto l'uso, e la

consuetudine hanno sin qui sanzionato col loro autorevole verdetto, come appunto ne corre l'obbligo ad ogni prudente legislatore, e noi per parte nostra saremo i primi a chiamarcene soddisfatti.

E ciò basti quanto al secondo ordine di riforme reclamate dal Congresso delle Camere di commercio.

Quanto poi a quelle che tendono ad eliminare i vizi intrinseci della legge, saremo brevissimi dacchè, salvo qualche lieve modificazione, quelle proposte ci sembrano del tutto accettabili. — Infatti noi pure siamo d'opinione che dalla legge 8 Giugno 1874 debba togliersi ogni disposizione relativa alle contrattazioni di merci, giacchè queste, almeno in Italia, sono cosa affatto separata e distinta dai *Contratti di Borsa*, e tali che meglio vi si può provvedere con una legge speciale, o con qualche riforma, a quelle esistenti massime in materia di tasse di registro. Egualmente opportuna ci sembra la richiesta di una disposizione esplicita la quale faccia rientrare sotto l'impero della legge in esame, tutte indistintamente le contrattazioni di pubblici valori, ed anzi la vorremmo latissima e tale da comprendere i Contratti stipulati fra assenti sia con regnicoli, sia con stranieri. Se nonchè di fronte a questi Contratti, sorge spontaneo un dubbio al quale, non senza meraviglia, vediamo che tanto il legislatore quanto i delegati delle Camere di Commercio sembrano non aver posto mente, ed il dubbio è questo. — Dal momento che i contratti di borsa in tanto possono essere ritenuti validi in quanto per i medesimi sia stata pagata la tassa prescritta, come si potrà effettuare un simile pagamento quando il Contratto fu stipulato fra assenti per lettera o per telegramma? Dire che in simili casi si debba, dopo contratta l'obbligazione, redigere della medesima, il *bordereau* in carta bollata, sarebbe cosa assurda, e di attuazione impossibile, inquantochè nell'intervallo di tempo, necessario alla reciproca trasmissione del *bordereau* medesimo, potendosi verificare una sensibile variazione nel prezzo dei titoli contrattati, un contraente di malafede quando si accorgesse di aver posto in essere una speculazione sbagliata potrebbe rifiutarsi a redigere il *bordereaux* e allora qual mezzo legale di farsi rendere giustizia rimarrebbe agli onesti?

Noi crediamo pertanto che ove non si voglia esonerare affatto dal pagamento della tassa i contratti conclusi fra assenti, è per lo meno necessario di stabilire, di fronte ai medesimi, un modo speciale di esazione, sia accordando alle parti la facoltà di far bollare, entro un brevissimo termine, con bollo *straordinario*, le lettere e i telegrammi facenti prova delle obbligazioni contratte, sia adottando qualche altro temperamento equivalente. — E sarebbe necessario del pari che la legge determinasse se ed in quali casi, le obbligazioni assunte per lettera fra nazionali e stranieri si debbano, agli effetti della legge

in quistione ritenere come poste in essere nel Regno.

Un'altra difficoltà presenterebbero i Contratti fatti per lettera, per ciò che riguarda l'altra condizione di validità, cioè l'intervento obbligatorio dell' agente di cambio; ma dacchè noi ci siamo dichiarati avversari a tale intervento, ci basta avere accennato a questa difficoltà, come ad un nuovo argomento per toglierlo di mezzo.

Esaurite così le ricerche, che ci eravamo prefisse, ci sembra potere dalle cose dette concludere, che le proposte formulate dal Congresso delle Camere di Commercio, sono nel loro complesso da ritenersi utili ed opportune, ma che invano se ne attenderebbe la cessazione di tutti quegli inconvenienti, che attualmente si lamentano, ove non venissero completate con quelle misure più radicali che siamo andati mano a mano indicando. In ogni modo è certo che il Congresso penetrato della importanza della quistione, ha fatto quanto stava in lui per affrettarne una soluzione favorevole, e di ciò merita lode sincera.

Speriamo adunque, che l'opera sua non vada perduta, e che il governo, porgendo orecchio a tanti autorevoli avvertimenti riconosca alfine l'errore commesso, e non sia troppo lento a farne ammenda, con una doverosa riparazione. — Ma frattanto non sappiamo astenerci dal considerare, quanto debba essere improvvido il sistema finanziario che ci regge, se per procurare all' Erario, qualche diecina di mila lire si è creato tanti malcontenti e tante perturbazioni, mentre d'altra parte non si dubita di profondere dei milioni in omaggio ai più disastrosi principii di tutela e di ingerenza governativa.

DELLA INCHIESTA SULLE OPERE PIE E DEL LORO RIORDINAMENTO.

Costituito politicamente il Regno d'Italia una delle prime cure del Governo nazionale si fu quella di provvedere per tutto lo Stato ad una migliore e più regolare amministrazione di quell'ingente patrimonio che la carità degli avi nostri accumulava in più secoli a sollievo delle classi indigenti della Società. Costesti provvedimenti erano piuttosto imposti che consigliati dalle condizioni anormalissime nelle quali trovavasi l'amministrazione delle Istituzioni di beneficenza. Ed infatti, eccettuate alcune più grandiose e che appunto per la loro entità non potevano sfuggire all'attenzione del Governo e del pubblico, la generalità delle pie fondazioni era per il passato, in una gran parte d'Italia, abbandonata quasi totalmente in mano di amministratori privati e di Rappresentanza affatto autonome le quali non dovevano rendere conto che alla propria coscienza della conservazione del patrimonio del povero e della esatta soddisfazione della

volontà dei benefici fondatori. E tanto più cotesto avveniva nel caso frequentissimo che la pia istituzione oltre allo scopo di beneficenza riunisse in se quello del culto religioso giacchè allora essendone l'amministrazione in mano della Chiesa, e dipendendo gli Amministratori dall'Autorità ecclesiastica, era impedito all'Autorità Civile di spiegare in proposito la sua vigilanza.

La legge del 3 Agosto 1862 sussidiata dal relativo Regolamento pubblicato nel dì 27 Novembre di detto anno provvide al sentito bisogno di tutelare con norme generali e per tutto il Regno la conservazione e la retta amministrazione di coteste Istituzioni di beneficenza pur rispettandone l'autonomia; e chiunque si faccia ad esaminare coteste disposizioni legislative e regolamentari di leggieri si persuade che in esse si contengono tutte le regole che potevano desiderarsi più adatte al conseguimento dello scopo da quelle preso di mira. Infatti la responsabilità grandissima degli Amministratori, la loro emanazione dai Corpi elettivi locali quando altrimenti non dispongano gli statuti che pur possono modificarsi, il diritto di sorveglianza concesso ai Comuni, la tutela delle Deputazioni provinciali, e finalmente la suprema ingerenza del Governo che può sempre revocare le deliberazioni contrarie agli Statuti della opera pia e scioglierne le Amministrazioni, parevano ed erano disposizioni tali da prevenire ogni abuso e da assicurare alle Istituzioni di beneficenza un prospero successo.

Ma disgraziatamente coteste disposizioni non vennero generalmente osservate ed applicate perchè non tutte le Autorità dalla legge preposte alla vigilanza delle amministrazioni di coteste Opere Pie fecero il proprio dovere, ed in specie le Rappresentanze locali, alle quali principalmente spettava cotesta assidua vigilanza, sia per indolenza sia per ignoranza si dettero poco pensiero di segnalare al Governo gli abusi e gl'inconvenienti di coteste Amministrazioni e di chiederne la riforma. Si aggiunge che moltissime pie fondazioni esistevano affatto ignorate dalle stesse Rappresentanze comunali ed in specie quelle amministrate dalle Chiese ed altri Enti ecclesiastici e dai privati, delle quali non esisteva traccia neppure negli Archivi dei Comuni e delle Prefetture del Regno. A dimostrare quanta oscurità ed incertezza si verificasse in tal proposito basterà accennare il fatto che quando la Deputazione provinciale di Firenze si accinse nel 1866 a compilare una statistica delle Istituzioni di beneficenza esistenti nella Provincia col sussidio delle informazioni dei Municipii e della R. Prefettura, non ne potè trovare più che 151, mentre dalla statistica compilata dietro più accurate ricerche nel 1869 si rileva che in questa Provincia fiorentina esistono 163 Opere Pie propriamente dette e 472 legati pii, ossia in tutte 635 Istituzioni di beneficenza con un patrimonio netto complessivo di oltre 61 mi-

lioni di capitale. Nella prima inchiesta erano adunque sfuggiti alla vigilanza della Deputazione provinciale di Firenze più che *tre quarti* delle Istituzioni pie della provincia da essa amministrata! E a dare un'idea del grado di regolarità dell'amministrazione di cotesti Enti basterà accennare che a tutto il 1869, cioè sette anni dopo la promulgazione della legge sulle Opere Pie, per tutta la provincia di Firenze sole 139 Istituzioni di beneficenza avevano presentati i loro rendiconti alla Deputazione provinciale, mentre ne esistevano soltanto 86 che possedessero uno statuto regolare!

Nè si creda che le cose sieno procedute e procedano più regolarmente nelle altre provincie del Regno. Dalle circolari del R. Ministero dell' Interno, delle quali più sotto faremo parola, rilevasi come a tutto il 1874 esistessero nel Regno 2226 Opere Pie *senza tesoriere*, e 5108 Opere Pie *i cui tesorieri non avevano prestata cauzione di sorta*. Dalle stesse circolari sappiamo che in cotesto anno 5038 Opere Pie non fecero neppure bilancio preventivo, che i rendiconti non inviati alle Deputazioni provinciali per la necessaria approvazione sommarono a 27,925, mentre giacevano negli uffici di coteste Deputazioni altri 17319 rendiconti non ancora approvati perchè irregolari. E notisi che coteste cifre riguardano le Opere Pie propriamente dette le quali hanno una Rappresentanza ed un'amministrazione speciale e separata, e perciò non vi si contano i legati pii di beneficenza, come collazioni di doti, di distribuzioni di elemosine ecc. ecc. per i quali noi crediamo che in una gran parte del Regno manchi qualunque controllo.

Dai dati sopra riportati chiaramente apparisce qual gigantesco disordine regni a tutt'oggi nelle amministrazioni delle Istituzioni di beneficenza e come sia d'urgenza assoluta il provvedere a che cotesto sparisca ad ogni costo. E tanto più cotesto bisogno si fa manifesto se si riflette alla entità di coteste Istituzioni le quali rappresentano il patrimonio del povero. In Italia esistono Istituzioni limosiniere con un patrimonio di più che 350 milioni di lire, Ospizii e Ricoveri per vecchi ed inabili al lavoro con oltre 100 milioni, spedali per gli infermi con 400 milioni, Conservatorii e Ritiri con altri 100 milioni, Monti di pietà con 60 e più milioni, Bresfotrofi ed Orfanotrofi con altri 60 milioni, Monti frumentarii con 8 o 10 milioni di patrimonio. E costì non finisce l'inventario di questo patrimonio delle classi indigenti, perchè vi sono in Italia oltre due milioni di rendite annue per posti di studio ed altri assegni per l'istruzione, e circa tre milioni per doti in occasione di maritaggi. — È ben giusto che il Governo ed il pubblico desiderino di veder chiaro come venga amministrato cotesto ingente patrimonio di *mille e trecento milioni di capitale* e come ne vengano erogate le

rendite. Il disordine che regna in coteste amministrazioni non potrebbe essere più a lungo tollerato, ed è in cotesta convinzione che il Governo del Re si è recentemente accinto a porvi riparo.

In data del 12 Dicembre ora decorso l'on. Ministro dell' Interno diramava ai Prefetti del Regno varie circolari con le quali si organizza un'inchiesta sulle Opere Pie e su tutte le Istituzioni di beneficenza esistenti in Italia, e contemporaneamente si provvede a richiamare le Amministrazioni relative alla compilazione di tutti i Rendiconti arretrati ed alla formazione dei bilanci preventivi per la entrante gestione, nonchè all'impianto di una più regolare amministrazione per gli esercizi avvenire.

Per ora la inchiesta si limita a quelle Istituzioni di beneficenza che possono dirsi *limosiniere* e che sono quelle che esercitano la loro azione al domicilio dei poveri senza bisogno di averli riuniti in appositi edifici. Il gruppo di coteste istituzioni limosiniere si suddivide agli effetti della inchiesta, 1.º in Congregazioni di Carità in quanto amministrano i beni e le rendite destinate genericamente in prò dei poveri sia in virtù di legati pii, sia come distributrici delle sovvenzioni della carità pubblica e privata: 2.º in Opere Pie autonome con patrimonio proprio ed amministrazione separata delle quali se ne contano nel Regno da 13 a 14 mila: 3.º in Oneri di beneficenza limosiniera a carico di Chiese, di pie istituzioni e di privati.

Per le provincie della Toscana poi si distinguono in apposita rubrica la Compagnia o Confraternita di Misericordia modellata su quell'antichissima e benemerita Arciconfraternita fiorentina fondata nel 1240. Tostochè sarà ultimata l'inchiesta su questo primo gruppo delle Istituzioni di beneficenza cotesta proseguirà per le altre Opere Pie.

Lo scopo della inchiesta iniziata dall'on. Ministro dell' Interno non si limita ad esaminare la entità del patrimonio delle Istituzioni limosiniere ed il modo di amministrazione delle rendite relative, ma si estende pure a vedere e conoscere se sia il caso di addossare alle Opere Pie quelle spese di beneficenza che oggi gravano i bilanci dei Comuni e delle Provincie e che costano ai contribuenti più di 40 milioni annui, quantunque a tutto rigore, non si confacciano all'indole ed alla natura delle Amministrazioni Comunali e provinciali. È poi un fatto che moltissime Istituzioni di beneficenza non corrispondono più ai nuovi bisogni delle popolazioni e che le loro rendite potrebbero con assai maggior profitto delle classi indigenti erogarsi a seconda delle cambiate condizioni sociali. A mo' d'esempio tutte le pie fondazioni dirette a favorire il matrimonio fra i poveri con elargizioni di piccole doti di maritaggio non hanno oggi quella utilità che potevano avere o che almeno si credeva potessero avere due o tre secoli fa, e non è una

proposizione azzardata il dire che fanno più male che bene, e che quei tre milioni di rendita annua erogata in cotesto modo potrebbero spendersi meglio. Noi però non ci azzardiamo ad entrare in una questione così delicata e lasciamo a cui spetta il vedere e giudicare se sia giusto e conveniente cambiare il modo di erogazione delle rendite di coteste Opere Pie.

Noi abbiamo esaminati i moduli diramati dal Ministro dell' Interno ai Direttori delle Opere Pie, ai Sindaci, alle Congregazioni di Carità ed agli altri amministratori delle fondazioni di beneficenza, e dobbiamo dire che se da tutti si corrispondesse con coscienza ed accuratezza ai quesiti contenuti in cotesti moduli si potrebbero avere tutte le notizie desiderabili a raggiungere lo scopo della inchiesta testè iniziata. Ed inoltre le istruzioni contenute nelle circolari ministeriali designano alle Regie Prefetture alcune norme per trarre dai risultati dell' inchiesta quelle deduzioni che valgano ad indicare i provvedimenti governativi da adottarsi per un migliore indirizzo della pubblica beneficenza e ad aprire un campo nuovo all' esercizio del diritto di tutela affidato dalla legge alle Deputazioni provinciali. Così pure si prescrive che per ogni Prefettura vi sia un apposito personale per le Opere Pie e che si impiantino vari registri dai quali appariscano a colpo d'occhio e distinte per Comuni tutte le istituzioni di beneficenza della provincia con le indicazioni relative all' andamento delle rispettive amministrazioni. Ad evitare poi l' inconveniente che le elargizioni della pubblica carità vadano a profitto di persone non costituite in stato di vero bisogno, si richiederebbe dalle singole Congregazioni locali di Carità e dai sindaci una statistica della popolazione del Comune sotto il rapporto della condizione sociale e dello stato economico suddividendola in ricchi, agiati, poveri ed indigenti. Il concetto e lo scopo dell' inchiesta iniziata meritano il favore di ogni persona cui stia a cuore la prosperità di coteste Opere Pie, ma non potremmo assicurare che cotesto scopo possa raggiungersi pienamente. Azzardiamo dire che cotesta inchiesta nasce con un peccato originale il quale consiste nell' affidare precisamente agli attuali amministratori delle Opere Pie il compito di rispondere ai quesiti ministeriali. Se alcune di coteste istituzioni di beneficenza sono male amministrate, se in esse si verificano degli abusi, possiamo credere che gli stessi autori di codesti inconvenienti vogliano esporre sinceramente la verità al Governo? A noi pare poco pratico il sistema adottato, ed avremmo desiderato nell' interesse della verità che la inchiesta si facesse a mezzo di Commissari appositamente nominati dai Prefetti i quali ispezionassero *personalmente* le amministrazioni di coteste pie istituzioni, e così vedessero con i propri occhi come vanno le cose controllando *seriamente* le deposizioni e le repliche degli amministratori.

Siamo ormai abbastanza pratici del modo con cui in generale, dalle amministrazioni locali si compilano le statistiche e si risponde ai quesiti del Governo per ammettere che simili inchieste possano farsi da lontano. Avvertiamo a cotesto proposito che le stesse circolari ministeriali lamentano la poca premura delle amministrazioni locali per il miglior andamento delle Opere Pie, e di più sappiamo quanto poco aiuto sia da coteste venute alle Deputazioni provinciali per l' esercizio della tutela a loro affidata dalla legge 3 agosto 1862, e perciò ci pare che si illuda il R. Governo nel crederle oggi fedeli cooperatrici nel conseguimento dello scopo che si è prefisso.

Abbiamo già accennato che, mentre si provvede a cotesta inchiesta sulle Opere Pie per dedurne poi quali riforme possano introdursi nella relativa legislazione, si danno pure dal Governo alcune disposizioni per ottenere dai Direttori e dai Tesorieri delle istituzioni di carità la compilazione dei rendiconti arretrati e dei bilanci di previsione ed una migliore tenuta dell' amministrazione. A cotesto proposito diremo che non ci pare troppo conveniente e pratico il sistema di prescrivere delle norme uniformi per tutte coteste istituzioni qualunque ne sia l' entità. Esistono di fatti in Italia migliaia di istituzioni limosiniere con pochissimi mezzi e che conseguentemente non possono provvedere a spese d' amministrazione; ora per coteste riuscirà troppo difficile il trovare Direttori e Tesorieri che vogliano sorbarcarsi a tutte quelle formalità d' amministrazione che vengono prescritte con la circolare ministeriale di N. 2. L' on. Ministro dell' Interno crede di sciogliere cotesta difficoltà col dire che quando il rifiuto di assoggettarsi a cotesta norma proviene dall' esiguità delle rendite dell' Opere Pie dovrà ritenersi che coteste non hanno ragione di esistere con propria autonomia e che perciò sarà il caso di fonderle con altre che abbiano lo stesso scopo o di promuoverne la riforma presso i Consigli comunali. Cotesto crediamo noi che sia più facile a dirsi che a farsi e le difficoltà grandissime che ha incontrato e che incontra il Governo nel riunire i piccoli Comuni a forma della facoltà concessagli dall' art. 14 della legge comunale e provinciale ci servono di regola per ritenere che anche in quest' affare delle Opere Pie coteste fusioni incontrerebbero mille ostacoli.

Nonostante cotesti appunti che, secondo il nostro parere, potrebbero affacciarsi a proposito del modo con cui si è provveduto dal R. Ministero dell' Interno all' inchiesta sulle Opere pie ed al loro riordinamento, noi ci rallegriamo sinceramente di questo risveglio dell' attenzione del Governo e del pubblico sull' amministrazione di questo vistoso patrimonio dei poveri che è una dolle ricchezze invidiateci dagli stranieri. Noi non siamo teneri della ingerenza governativa e la combattiamo quando ci sembra che

voglia introdursi là dove meglio provvederebbe lo interesse locale o privato, ma ci pare che in questa faccenda importantissima delle Opere Pie, cotesta ingerenza sia legittima e necessaria. A cotesto proposito giova riflettere che in molte altre amministrazioni, come in quelle comunali, coloro che vi sono direttamente interessati hanno il modo di provvedere al miglior andamento delle relative faccende perchè è il loro libero suffragio che sceglie gli amministratori, ma che in quelle della pubblica beneficenza coloro che vi hanno il maggior interesse, che sono i poveri e gl'indigenti, non hanno neppur mezzo legale per provvedere alla migliore gestione del patrimonio che deve assisterli nei loro bisogni.

Società di Economia politica di Parigi

LA TEORIA E L'ORIGINE DEL DIRITTO DI PROPRIETÀ

Adunanza del 5 febbrajo 1876

Presidenza del sig. **M. Chevallier** membro dell'Istituto
uno dei vice-presidenti

Diamo anzi tutto un addio ai morti! La società di Economia politica ha perduto uno dei suoi fondatori uno dei suoi membri i più attivi il sig. Ippolito Dussard, del quale il sig. Garnier e dopo lui i signori Courtois e Villiamè delineano la biografia. Giornalista liberale nel 1830 il Dussard firmò la protesta contro le ordinanze di Luglio; egli entrò in seguito alla redazione dell'antico giornale il *Temps*: fu quindi redattore capo del *Journal des Economistes*. Non meno ossequioso all'ordine che alla libertà, represso nel 1848 i forsenati, che avevano cominciato a distruggere le ferrovie nei dintorni di Parigi, pacificò quindi Rouen, ove si era prodotta una formidabile sollevazione di operai.

Un'altra amara perdita è quella del sig. Porèe, al quale dobbiamo la pubblicazione delle lezioni fatte dal Rossi, al Collegio di Francia, ed alla scuola di diritto.

Al Rossi non piaceva scrivere, e le sue belle lezioni di economia politica, e di diritto costituzionale, sarebbero perdute per noi, se il Porèe non le avesse raccolte per mezzo della stenografia.

Il sig. Block ha trovato menzionato in qualche luogo, il celebre sig. Carey, economista protezionista di Filadelfia come « fu Carey ». Ma in verun altro modo, egli venne a cognizione della sua morte. Speriamo che egli sia sempre vivo.

Ci affrettiamo di chiudere questa necrologia per dare a lor turno un saluto ai viventi; a quei membri della società di economia politica, che i suffragi dell'Assemblea nazionale e dei collegi elettorali innalzarono alla dignità di Senatori, e che vanno a

difendere la libertà degli scambi e del lavoro nella prima camera della Repubblica. Il sig. Presidente, a nome di tutti, rivolge loro le sue felicitazioni; egli felicità pure la società stessa, onorata nella loro persona, e che vede in questo successo, un pegno del progresso delle sue dottrine.

I membri senatori della società degli economisti sono in numero di quindici, il sig. Courtois ne ha compilata la lista alfabetica, e ne dà lettura. Essi sono i signori Bathie, Caillaux Foucher de Careil, Giuseppe Garnier, Hèrold, Laboulaye, L. de Lavergne, E. de Parieu, Pagézy, E. Pelletan, Raoul Duval (padre) G. Rouland, Leon Say, Jules Simon, e Wollowski.

Il sig. Garnier segretario perpetuo, ha la parola per o spoglio della corrispondenza. Nissuna corrispondenza nè libri, nè opuscoli, nè comunicazioni qualsiasi. Tanto tempo guadagnato per la discussione che ha principio. Ma su quale questione? Il sig. Garnier ci ha pensato, e siccome il sig. Cernuschi è presente, gli domanda se sarebbe disposto a sviluppare *hic et nunc* una certa proposizione che egli toccò poco fa incidentalmente nel corso di una discussione sul socialismo e sul suffragio universale, se la nostra memoria non c'inganna. Il sig. Cernuschi dichiara allora che gli economisti avevano essi stessi fornito al socialismo il suo più speciale argomento considerando il lavoro come origine e fine della proprietà. Ciò non fu senza che molti reclamassero, il sig. Cernuschi non si conturbò; egli promise di spiegarsi un giorno o l'altro, e di enunciare la sua teoria della proprietà! Dietro invito del sig. Garnier egli si mette a disposizione della società, scusandosi dapprima di ciò che vi potrà forse essere di alquanto incoerente, in un discorso che non ha preparato. Mormorii di approvazione; movimento di curiosità.

Il sig. Cernuschi si alza. Profondo silenzio. La questione è grave. Potrebbe egli darsi, che su ciò che è il fondamento stesso della scienza, la scienza si fosse ingannata? Il sig. Cernuschi non esita a dire di sì; ella scienza si è ingannata secondo lui perchè essa si è data al sentimento.

Fare del lavoro la sanzione della proprietà parve cosa eccellente agli economisti, anche i più reazionari. Credettero essi di metterla in tal modo al riparo di ogni assalto, di assicurarle il rispetto dei socialisti stessi; e ci riuscirono infatti assai bene. Solo i socialisti si sono accorti di una distinzione alla quale non avevano sognato gli economisti, essi vogliono e vero rispettare la proprietà, ma non si credono obbligati alla stessa venerazione verso i proprietari. — Non ci sia, dissero essi, proprietà senza lavoro, nè lavoro senza proprietà; ciò va a meraviglia, la proprietà d'or innanzi diventa sacra ai nostri occhi, ma è ben inteso che essa sarà esclusivamente devoluta al lavoratore, e che ogni pro-

prietario che incrocierà le braccia sarà *ipso facto* espropriato. » Bisogna accettare questa conclusione eminentemente logica o rinunciare a dare il lavoro per base al diritto di proprietà, idea affatto moderna, della quale non si avvidero mai gli autori di quel grande diritto romano, che ci regge ancora, e nel quale la parola lavoro, non si trova in luogo alcuno a lato della parola proprietà. Ora esaminiamo i fatti: ogni uomo, aspira certamente alla proprietà; ma fra quelli che raggiungono questo scopo, quanti ve n'ha che lo devono ai loro sforzi al loro lavoro? Ben pochi! l'accessione sotto le sue forme diverse cioè il caso ha una parte preponderante nella nostra vita e non è a torto che gli antichi rappresentavano la fortuna come una divinità cieca, e capricciosa. Un uomo trova una pepita d'oro che pesa un kilogrammo. Non ha per questo alcuna pena; ciò non toglie che l'oro abbia il suo valore, affatto indipendente dallo sforzo realizzato. Convien dunque scartare qui ogni ogni questione di merito, ogni idea di ricompensa; bisogna rinunciare a rappresentarsi la Provvidenza come una madre di famiglia, che distribuisce dei beni ai suoi figli secondochè essi furono più o meno saggi o laboriosi.

Questi son sogni sentimentali, ai quali gli economisti hanno avuta la debolezza di abbandonarsi nè più nè meno dei semplici socialisti. Ma allora qual'è dunque la base del diritto di proprietà se pure questo diritto ha una base? È semplicemente secondo il sig. Cernuschi l'interesse, l'utilità, o per meglio dire la necessità sociale. Esistono dei beni, delle ricchezze, un patrimonio che è quello dell'umanità. Come deve goderne l'umanità? tale è la questione, che *in principio* si è posta davanti al genere umano, e che il genere umano ha risolta, come se egli avesse tenuta una seduta di assise solenni in qualche valle di Giosafatte. Vi era da scegliere fra i due modi di possedere: d'un lato la proprietà collettiva indivisa, la comunità; d'altra parte la proprietà individuale. Ogni sistema ha avuto i suoi avvocati ed i suoi avversari. Contro la proprietà individuale, i comunisti, i socialisti, hanno fatto valere i delitti innumerevoli che essa provoca: il furto, la frode, l'assassinio. Ohimè! è vero; ma se la proprietà individuale è soppressa, come organizzare la proprietà collettiva? chi produrrà? chi consumerà? in qual misura? dietro quali regole? E quindi la proprietà comune sarà essa più della proprietà individuale garantita contro gli attentati? Per nulla. Tutto ben considerato, il genere umano ha scelto il male minore; egli ha detto: Sia la proprietà e la proprietà fu: la raggiunge chi può: è lo *struggle for life*, la lotta della forza e del caso. Tanto meglio per chi guadagna, tanto peggio per chi perde; *never mind! go ahead!* Non è l'Eden, l'età dell'oro cantata dai poeti ma è il meno peggio dei mali.

Ecco per la proprietà. Quanto all'eredità, il sig. Cernuschi non ne trova ugualmente la giustificazione nelle considerazioni sentimentali di famiglia, di tenerezza paterna, di sollecitudine anticipata per la posterità. L'eredità è per lui semplicemente la condizione *sine qua non* della proprietà! Questa è in fatto perpetua, o non è. Se essa dovesse finire col suo possessore, essa perderebbe il suo valore a misura che questi avanzasse in età; essa dipenderebbe dallo stato di salute o di malattia del proprietario; non ci sarebbero più scambi possibili. L'eredità non è dunque altra cosa che la conseguenza della perpetuità, che essa stessa, è un attributo necessario della proprietà, la quale esiste in virtù di un decreto del genere umano, motivato dalla legge suprema dell'interesse generale: *suprema lex esto salus generis humani!*

Il signor Villiaumè ha una grande predilezione pel lato storico delle questioni; egli entra, collocandosi da questo punto di vista, in considerazioni molto interessanti e parla dottamente della proprietà nell'antichità, nel medio evo, e nei tempi moderni.— Non si comprende bene, in mezzo a tutto questo, se egli sia o no del parere del sig. Cernuschi. Si comprende solo, ciò che già si sapeva, che il sig. Villiaumè non è comunista; e non pare lontano dal vedere, nella proprietà e nell'eredità, delle leggi che si sono stabilite per così dire, da sé stesse, dovunque ci sono degli uomini, perchè l'uomo porta al mondo nascendo l'istinto della conservazione e della riproduzione.

Quindi, siccome illuminandosi coll'esperienza e la riflessione, i popoli hanno constatato i buoni effetti della proprietà, essi l'hanno circondata di tutte le specie di rispetti e di garanzie; essi ne fecero il palladio dell'ordine sociale, ed essi hanno fatto bene. Così la proprietà può affrontare le declamazioni assurde dei socialisti, che non l'intaccheranno più che il serpente di testa debole « di cui parla *La Fontaine* non intacca la lima coi suoi denti. Ciò non impedisce del resto, che la proprietà e l'eredità non possano rivestire, secondo il tempo ed i luoghi, secondo il genio ed i costumi di ciascun popolo, forme molto diverse. A questo proposito il sig. Villiaumè, passando, dal lato storico al geografico, ci conduce giro giro in Inghilterra, in Russia, nel sobborgo S. Antonio; ovunque egli trova l'istinto di famiglia, unito all'istinto della proprietà. In somma il lavoro, non è sempre stato, anzi ben lungi da più, la sorgente primitiva della proprietà. Quante persone non si sono arricchite colla frode, la bassezza, la violenza, la perfidia! Ma la proprietà deriva sempre più dal lavoro a misura che la legge diventa uguale per tutti.

Il signor Giuseppe Garnier, che ha provocato il sig. Cernuschi, non può fare a meno di replicargli: la tesi che il sig. Cernuschi ha sostenuto colla sua

ordinaria facondia, non gli pare falsa, ma solo incompleta. Il sig. Cernuschi ha voluto far poggiare il diritto di proprietà sopra una sola base, l'utilità generale. Ora a giudizio del sig. Garnier l'utilità generale è una delle basi del diritto di proprietà, ma non è la sola. Se i romani non ne hanno trovata un'altra, o se anche essi fecero poggiare la proprietà su di se stessa, *possideo quia possideo*, gli è che essi non erano punto economisti, e che per dire tutto, essi nulla s'intendevano di proprietà, la cui nozione scientifica è tutta moderna, e quasi rivoluzionaria. Adamo Smith e gli altri economisti, facendovi intervenire l'idea del lavoro, senza scartare quella d'interesse generale, le hanno dato il suo vero carattere. Essi sapevano d'altronde assai bene che si può giungere alla proprietà, diversamente che per mezzo del lavoro. Gli animali sono pure proprietari, ma l'uomo solo ha il sentimento e la nozione di giustizia, superiore a quella dell'interesse sociale, come dell'interesse individuale che è pure una delle basi del diritto di proprietà. I socialisti cadono in un sofisma simile a quello del sig. Cernuschi; in ciò che si chiamava nella scuola enumerazione incompleta. Il sig. Cernuschi non vede che l'interesse generale; i socialisti non vedono che il lavoro, ed un eccellente economista il sig. Bastiat si è lasciato sedurre da questa illusione. Bisogna notare inoltre che i socialisti quando parlano di lavoro, non intendono che il lavoro manuale; gli operai soli per loro sono i lavoratori, i produttori. Del lavoro intellettuale, dello sforzo morale essi non fanno caso alcuno. Il diritto di proprietà, essendo una volta ammesso cogli elementi multipli, che ne sono per così dire i principii costituenti, la trasmissione della proprietà per via di cambio, di dono, d'eredità, consegue necessariamente e così la proprietà di ciò che produce la proprietà. Chi avrebbe l'uovo di una gallina, se non il padrone? Il della gallina? proprietario è libero di disporre di ciò che gli appartiene, egli ne può disporre in favore dei suoi amici, a più forte ragione, dei suoi figli; e non si può negare che il desiderio di assicurare in avvenire il benessere della sua famiglia, non sia un potente eccitamento a lavorare, ad acquistare ed a conservare. La questione, in somma, è complessa e non è comprenderla bene, il ridurla ad uno solo dei suoi elementi.

Il sig. O. De Labry, cita a titolo di curiosità storica una definizione della proprietà data dal suo illustre maestro il sig. Haussmann. « La proprietà, diceva il celebre prefetto della Senna, è il diritto di godere del bene proprio, conforme all'interesse generale... interpretato dall'amministrazione. » Il sig. De Labry conviene che quest'affermazione dell'onnipotenza e del capriccio dell'amministrazione, non sarà senza dubbio approvata dai legisti scrupolosi; io non credo che essa lo sia di più dagli economisti. Il sig. De

Labry è meglio ispirato quando egli rappresenta il proprietario, come un funzionario incaricato di amministrare a suo rischio e pericolo, una parte dei beni del paese, ricevendo per questo uno stipendio e potendo sempre se egli compie le sue funzioni con negligenza od inabilità essere punito, od anche destituito, quel gran giustiziere che si chiama la forza delle cose.

È sotto un'altra forma, il pensiero che esprimeva, un po' meno di un secolo fa Mirabeau, quando diceva: « Io non conosco che tre modi di esistere nella società: bisogna essere mendicante, ladro, o stipendiato. Il proprietario non è egli stesso che il primo degli stipendiati. Ciò che noi chiamiamo volgarmente sua proprietà, non è che il prezzo che gli paga la società per le distribuzioni che è incaricato di fare agli altri individui... I proprietari sono gli agenti, gli economi del corpo sociale. » Ecco un pensiero che noi preferiamo, forse a torto, al motto del sig. Haussmann e che il sig. De Labry ha molto giudiziosamente sviluppato mostrando ad esempio, in cosa consistono le funzioni di un proprietario d'immobili, e quali servizi questo stipendiato, rende alla società.

Il sig. Nottelle sostiene che è ben il lavoro, il fondamento legittimo del diritto di proprietà, ed egli crede che il primo che fu proprietario, dovette essere un lavoratore. La proprietà egli dice, è l'estensione della libertà, e questa estensione non può operare che per mezzo del lavoro. Il sig. Villiaumé aveva dato ad intendere che la conquista era una specie di lavoro; questo indigna il sig. Nottelle che duramente qualifica i conquistatori come briganti, e non si mostra per nulla più benigno verso i protezionisti, ritenendoli come i peggiori nemici della proprietà. Mio Dio, è questo parlare da onest'uomo ed il sig. Nottelle non ha tutto il torto; ma il sig. Villiaumé non aveva torto ugualmente di tener conto dei luoghi e dei tempi. Non è sua colpa se durante dei secoli, la conquista cioè a dire la violenza è stata generalmente considerata come il mezzo il più nobile e più glorioso di acquistare una proprietà. Comprare un dominio col denaro che si è guadagnato col proprio lavoro, è un processo moderno, borghese e rivoluzionario. Altre volte si trovava più bello il prenderlo a mano armata; altri tempi, altri costumi ed altre idee.

Il sig. Federico Passy serra più da vicino la questione. Di due cercatori d'oro uno laverà dei mucchi di rena, senza trovar nulla, mentre l'altro, al primo passo, inciamperà col piede in una grossa pepita. Non è meno giusto che la pepita gli appartenga, perchè egli l'ha trovata, e non l'ha presa ad alcuno. L'uomo esercita la sua attività come può, a suo rischio e pericolo, tanto meglio per lui se riesce, tanto peggio se non riesce. Lavorando per se stesso, voglia o no, egli lavora pei suoi simili.

Che la cosa che egli produce od acquista non rappresenti che approssimativamente il suo sforzo od il suo merito, poco importa: se egli non l'ha acquistata senza pregiudizio per altri, essa è sua. Non vi ha in questo sentimentalismo alcuno, havvi la nozione di giustizia, ciò che è assai diverso. Trascurare la giustizia per non vedere che l'interesse generale, è una tesi falsa e pericolosa. Parlate d'interesse generale all'infelice, che ha fame o freddo! Egli si cura ben poco — e non senza ragione — di un interesse generale che lo condanna alla miseria. Bisogna dunque parlargli di altra cosa e quest'altra cosa è la giustizia. Il sig. Cernuschi ha enunciato sotto una forma originale, una proposizione, che in se non è nuova, cioè che la proprietà, non è nulla senza la perpetuità. Bisogna infatti dare alla proprietà un avvenire assicurato; bisogna che essa possa trasmettersi con o senza lavoro; ciò risulta dalla sua stessa definizione. La proprietà è una incarnazione della persona umana nelle cose, essa è conforme all'interesse generale, sia; ma essa è fondata sulla giustizia, ed è per questo solo che essa è rispettabile. Mai gli uomini, consentirebbero ad inchinarsi davanti ad un interesse per quanto generale egli fosse, che non fosse giusto.

Il sig. Hervieux è un legista, ed è, collocandosi al punto di vista giuridico, che egli ripiglia e sostiene la tesi dei signori Garnier e Passy aggiungendovi alcune considerazioni sui diversi modi di acquisto e di trasmissione della proprietà, riconosciuti dal codice.

Ma al fatto havvi un grave argomento ed affatto *ad rem* che non è si ancora presentato al sig. Cernuschi, ed è il sig. Siegfried che se ne avvede. Quando voi ci mostrate, egli dice, il genere umano che delibera nella valle di Giosafatte sulla miglior modo di godere dei beni di questo mondo, voi supponete che tutti questi beni esistano di già, e che non vi sia che a dividerseli. Ora siccome vi piace rimontare all'origine della società, voi dovete sapere, che l'uomo è arrivato nudo ed inerme sopra una terra, nella quale egli si è trovato dapprima nella più miserabile e più precaria delle condizioni, circondato da nemici, esposto alle intemperie ed a pericoli d'ogni specie. Tutti questi beni dei quali voi parlate, egli ha dovuto crearli; e come li ha egli creati, se non è col lavoro? È dunque evidente che l'istinto della proprietà si è svegliato nell'uomo, con quello della sua conservazione, colla coscienza stessa di ciascuno degli sforzi che egli faceva, di ciascuna delle opere che egli compiva, per procacciarsi le cose necessarie alla sua propria vita ed a quella della sua moglie e dei suoi bambini; e queste due idee inseparabili, lavoro e proprietà hanno presieduto a tutti i progressi raggiunti dall'umanità.

La discussione non può chiudersi senza che il

sig. Cernuschi replichi finalmente ai suoi numerosi contraddittori. In fondo egli è più vicino, di quel che si potrebbe credere, al loro parere; il dissenso che regna fra loro e lui, consiste piuttosto sul modo di riguardare la questione, che sulla questione stessa.

Il sig. Cernuschi accorda tutto ciò che si vuole, in ciò che concerne il lavoro, il sentimento, la giustizia. Egli non contesta nemmeno che l'istinto di proprietà sia innato, nè la stretta connessione di quest'istinto col sentimento di famiglia. Ma finalmente, esclama egli, non negherete che nell'origine delle società vi ebbe molto comunismo; che ve ne fu anche presso gli Israeliti, presso i barbari Germani e Franchi, che ve n'ha ancora ai giorni nostri in Russia ed altrove. La comunità, è dunque caratteristica della fase primitiva e barbara dell'umanità.

La seconda fase, quella della civiltà, è segnata dal diritto greco e romano, opera colossale alla quale noi dobbiamo tutte le nostre istituzioni civili, e che ha fondato il diritto di proprietà — su che? sul lavoro? No, ma unicamente sull'utilità generale. È sempre là che bisogna ritornare, se non si vuole incoraggiare i più funesti errori, e le più pericolose utopie. Convieni che gli infelici, sappiano che la proprietà è una necessità; e che essa è utile a quelli che nulla o quasi nulla posseggono, quanto se non più che a quelli, che posseggano molto. Questa considerazione se è chiaramente stabilita, avrà sul loro spirito forse maggiore influenza, che la nozione astratta della giustizia. Il sig. Cernuschi afferma che egli dice le cose, come le pensa, e non si fa un vano piacere di sostenere dei paradossi.

Ci sia permesso di dire in forma di conclusione che dopo tutto, vi è paradosso, e paradosso. La parola in se stessa significa semplicemente una proposizione contraria all'opinione generalmente ammessa. Ora, da ciò che una proposizione è nuova, ardita, *paradossale*, non ne consegue, che essa sia falsa. Nelle idee del sig. Cernuschi, riguardanti il diritto di proprietà, ci sembra siavi un certo fondo di vero. Egli non ha torto, e nemmeno i suoi contraddittori. Sarebbe facile di mettere tutti d'accordo; perchè tutti hanno ragione, secondo il punto di vista, da cui ciascuno si mette, e ciò che ci sembra risulti più chiaramente da quest'interessante discussione, si è che la proprietà, è ad un tempo giusta e necessaria, perchè essa risponde a tutti gli istinti ed a tutti i bisogni dell'individuo, nel tempo stesso che all'interesse della collettività. Quanto all'origine delle proprietà individuali, delle *fortune*, come si dice, havvene di diverse specie, e non tutte sono irreprensibili; ma è ben vero come disse, credo il sig. Villiamè che se la proprietà è stata sovente, altre volte, il premio del delitto, dell'astuzia e della vio-

lenza, essa tende ognor più sotto l'egida delle leggi protettrici della libertà e dell'uguaglianza, a diventare la ricompensa del lavoro energico, intelligente e previdente.

(*Économiste français*)

La convenzione di Basilea

Togliamo dalla *Perseveranza* il testo della convenzione di Basilea già approvata ad unanimità e senza discussione, e con le variazioni state introdotte dall'Assemblea degli azionisti della Società dell'Alta Italia nella adunanza che venne tenuta in Parigi il 28 del mese passato.

ENTRE

Le Gouvernement Italien représenté par Monsieur le Chevalier Quintino Sella, Député au Parlement Italien,

d'une part,

Et la Société des Chemins de fer du Sud de l'Autriche et de la Haute Italie, agissant aussi en sa qualité de Société des Chemins de fer de la Haute Italie, en vertu de la Convention du 30 Juin 1864, approuvée par la loi du 14 Mai 1865, N. 2279, représentée par M.^r le Baron Alphonse de Rothschild, Président du Comité de Paris,

d'autre part,

Il a été convenu et fait ce qui suit:

ART. 1.^{er}

La susdite Société des chemins de fer cède et transporte au Gouvernement Italien, qui accepte, la propriété et possession de:

A) tous les chemins de fer avec leurs accessoires, appartenant à la dite Société, sur le territoire Italien, avec tous les droits, raisons et actions, charges et servitudes inhérentes à cette propriété et possession, et avec tous les ouvrages et travaux exécutés ou en cours d'exécution, matériel de la voie, stations, maisons de garde, ateliers, lignes télégraphiques et bureaux y relatifs, sans aucune exception;

B) tout le matériel mobile, savoir: Locomotives, voitures à voyageurs, et wagons de quelque espèce que ce soit, appartenant au réseau cédé ou relatifs au service des lignes Italiennes; le mobilier, les machines, outils, utensiles, etc., les approvisionnements de toute sorte, en un mot, tout ce qui, de quelque manière que ce soit, a ou peut avoir rapport aux chemins de fer italiens;

C) tous les biens, immeubles, usines, privilèges, droits réels, même étrangers aux chemins de fer susdits, qui appartiennent ou peuvent appartenir à la dite Société sur le territoire italien;

D) les droits inhérents à la possession des actions des Sociétés privées rachetées par la Compagnie ou qui lui ont été cédées et ces actions elles-mêmes;

E) tous les registres, archives, livres d'administration et de comptabilité, études, projets, dessins et

tous documents appartenant à la Société et se rapportant au réseau des chemins cédés ou aux services y relatifs en quelque lieu qu'ils se trouvent;

F) le service de la navigation sur le Lac Majeur et le Lac de Garde, dans l'état où il existe, avec tout son matériel fixe et flottant pour cette navigation.

Il est observé à l'égard du dit service de navigation sur le Lac Majeur que, par Convention du 15 Janvier 1875, approuvée par délibération de l'Assemblée générale des Actionnaires du 31 Mai suivant, la Société a cédé le dit service avec tous les droits et toutes les charges qui en dépendent à MM. Mangili frères, sauf approbation de la dite Convention par le Gouvernement.

En conséquence, si le Gouvernement approuve et ratifie la dite Convention, il est entendu que, par l'effet des présentes, il sera et demeurera substitué à tous les droits, avantages, charges et obligations de la Société résultant de la dite Convention.

ART. 2.

Le capital dépensé sur le réseau de la Haute Italie jusqu'au 31 Décembre 1874, est fixé, d'après le bilan arrêté par la Société à cette date et conformément à l'annexe A, à la somme de fr. 752,375,618. 50.

Dans cette somme n'est pas comprise la valeur des approvisionnements, des services, de l'exploitation et de la construction, dont il sera parlé à l'Art. 11 ci-après.

Le Gouvernement tiendra compte à la Société de ce capital de la manière suivante.

ART. 3.

Pour une partie de ce capital s'élevant à: francs 613,252,478. 64, le Gouvernement paiera à la Société jusques et y compris le 31 Décembre 1954 une annuité fixe de fr. 33,160,211. 12.

A partir du 1^{er} Janvier 1955, jusques et y compris le 31 Décembre 1968, cette annuité sera réduite à la somme de fr. 13,321,800. 40.

Le montant de l'impôt sur la richesse mobilière à prélever sur ces annuités par le Gouvernement Italien, est fixé à forfait pour la première période, finissant au 31 Décembre 1954, à la somme fixe et invariable de 3,590,324 francs par an. Pour la période finissant au 31 Décembre 1968, 546,257 fr. 14 c. par an. En conséquence l'annuité due par le Gouvernement Italien s'élèvera à la somme nette de 29,569,887 fr. 12 c. jusqu'au 31 Décembre 1954; et à 12,774,251 fr. 12 c. du 1^{er} Janvier 1955 au 31 Décembre 1968.

ART. 4.

Il est expressément convenu que les annuités calculées avec deduction des impôts actuels, savoir: 29,569,887 fr. 12 c. pour la première période, et 12,774,751 fr. 26 c. pour la seconde période, dont il est question à l'Article précédent, seront dorénavant exemptes de tout impôt direct ou indirect, actuel ou futur, et de tout concours aux emprunts forcés en Italie, et ne pourront en aucun cas être réduites pour quelques cause que ce soit.

ART. 5.

L'annuité dont il est question à l'Art. 3 précédent sera payée en or, entre les mains du légitime repré-

sentant de la Société en Italie ou de ses ayants cause. — Les paiements auront lieu par semestre échu et en deux parties égales, quinze jours avant chaque échéance semestrielle, soit le quinze Juin et le seize Décembre de chaque année.

ART. 6.

Pour l'autre partie du capital dont il est question à l'Art. 2, s' élevant à la somme de fr. 139,123,139.86, le Gouvernement prendra à sa charge, jusqu'à la concurrence de fr. 20,000,000 en Lires Italiennes (la Lire comptée pour un franc) la proportion correspondante de la dette contractée par la Société vis-à-vis de la Caisse d'Epargne de Milan. — Pour le surplus, soit fr. 119,123,139.86, le Gouvernement remettra à la Société des titres au porteur de la rente consolidée Italienne 5 0/0, en quantité suffisante pour représenter la dite somme de fr. 119,123,139.86 en or, au cours moyen de la Bourse de Paris, pendant les six mois écoulés du 1.^{er} Janvier au 30 Juin 1876, diminué d'un demi-coupon, soit fr. 1. 08. Les titres représentant la moitié de la somme dont il est question au présent article, seront remis par le Gouvernement à la Société, à la date de la prise de possession, munis de tous les coupons à échoir à partir de cette date. — L'autre partie de la rente sera remise après l'exécution des opérations prévues aux Articles 8, 9 et 10.

ART. 7.

Le Gouvernement se réserve la faculté pour une proportion qui ne saurait dépasser la seconde partie de la rente dont il est question à l'Art. précédent, de remettre des titres desquels on aurait préalablement détaché le premier coupon semestriel venant à échoir après la date de la prise de possession — Le cours moyen qui servirait à déterminer le montant de cette portion de la rente, serait diminué du montant du dit coupon, soit de fr. 2. 17 par cinq francs de rente.

ART. 8.

Après la signature du présent Contrat, il sera procédé immédiatement, par les délégués du Gouvernement et de la Société, à l'établissement d'un état détaillé par nature, quantité et valeur d'inventaire du matériel roulant et flottant, de l'outillage des ateliers, du mobilier et du matériel des stations, qui existaient au 31 Décembre 1874, tel qu'il est résumé à l'annexe N. 5 du rapport à l'Assemblée générale du 31 Mai 1875.

La Société garantit au Gouvernement que l'état dont il s'agit au présent Article constatera une valeur d'inventaire totale non inférieure à la somme portée à l'annexe susdit pour le réseau italien, et, le cas échéant, la différence de valeur d'inventaire sera déduite de la somme de fr. 119,123,139.86 cent. dont il est question à l'Article 6.

Cet état contiendra les détails nécessaires pour constater l'identité de ce matériel, outillage et mobilier, avec celui dont il est question aux Articles 9 et 10.

Cet état sera annexe au présent Contrat et en fera partie intégrante.

ART. 9.

(§ 1.^{er}) A l'époque où le Gouvernement entrera en possession des chemins, il sera fait contradictoi-

rement, par les délégués du Gouvernement et de la Société, un inventaire exact et complet, par nature et quantité, de tout le matériel roulant et flottant, de l'outillage des ateliers, du mobilier et du matériel des stations, qui seront remis par la Société et qui lui appartiennent, et sauf déduction de ce dont il est question aux deux derniers paragraphes du présent Article.

Cet inventaire contiendra les détails nécessaires pour constater, s'il y a lieu, l'identité de ce matériel, outillage et mobilier avec celui dont il est question à l'Article précédent.

(§ 2) En ce qui concerne les lignes Toscano-Liguriennes, de Savone à Bra et de Cairo à Acqui, il sera fait un inventaire séparé, et si tout ou partie du matériel, outillage et mobilier relatifs à ces lignes était compris dans l'état dont il est question à l'Article précédent, la valeur pour laquelle il y figurerait serait déduite de la somme de fr. 119,123,139. 86 cent. en or, dont il est question à l'Article 6, et serait réglée conformément aux dispositions de l'Art. 24 ci-après, en tenant compte des remboursements déjà faits par le Gouvernement.

(§ 3). Dans le cas où il existerait du matériel, outillage ou mobilier appartenant aux Sociétés privées ou Corps moraux dont la Société contractante exploite les lignes, il sera fait de même un inventaire séparé, et la valeur pour laquelle ce matériel, outillage ou mobilier pourrait être compris dans l'état dont il est question à l'Article précédent, serait aussi déduite de la somme ci-dessus.

ART. 10.

La Société garantit au Gouvernement que l'inventaire dont il s'agit au premier paragraphe de l'Article précédent, en y comprenant ce qui, aux termes des deuxième et troisième paragraphes du dit Article, donne lieu à une défaction de la somme de fr. 119,123,139. 86 prévue à l'Art. 6, constatera l'existence de tout le matériel, outillage ou mobilier, consignés dans l'état du matériel au 31 Décembre 1874, qui sera annexé au présent contrat, sauf les modifications résultant, soit de la destruction ou de la mise hors de service, soit de l'acquisition à partir du 1.^{er} Janvier 1875 jusqu'au jour de la prise de possession, du matériel, outillage ou mobilier nouveaux.

La Société s'engage à tenir compte au Gouvernement de tout le matériel, outillage ou mobilier manquant, au prix pour lequel ils figuraient dans l'état dont il est question à l'Article 8.

Par contre, le Gouvernement tiendra compte à la Société de tout le matériel, outillage ou mobilier nouveaux, acquis depuis le 1.^{er} Janvier 1875, et ce au prix d'acquisition.

Dans le cas où la Société sera tenue, aux termes des Contrats existants avec les Sociétés privées ou Corps moraux dont elle exploite les lignes, à représenter du matériel, outillage ou mobilier leur appartenant, elle s'engage à tenir compte au Gouvernement des différences qui pourraient exister entre ce matériel, outillage ou mobilier, et les existences constatées à l'inventaire spécial dont il est question à l'Article précédent.

ART. 10 bis.

A dater de la signature du présent Contrat, la Société ne pourra, sans l'autorisation préalable du Gouvernement, apporter aucune modification dans les lignes et dans le matériel cédés, sauf pour ce qui regarde l'entretien et les réparations dont il sera parlé à l'Article 22 ci-après.

ART. 11.

A la même époque de la prise de possession, il sera procédé à un inventaire par nature, quantité et valeur, de tous les approvisionnements pour les services de l'exploitation et de la construction.

Cet inventaire sera fait par deux experts, dont l'un sera nommé par le Gouvernement, l'autre par la Compagnie. — En cas de désaccord, ces deux experts procéderont entr'eux à la nomination d'un troisième expert. — En cas de désaccord sur la nomination du troisième expert, il sera nommé par le Président de la Cour d'appel de Rome.

Le gouvernement s'engage à payer à la société la valeur des approvisionnements telle qu'elle sera déterminée par l'inventaire dont il est question au présent article.

ART. 12.

Le gouvernement remboursera à la Société au moment de la prise de possession, et contre remise des titres, la valeur, au prix d'acquisition, des actions des sociétés privées qui auraient été achetées par la société, postérieurement au 31 décembre 1874, et avec l'autorisation préalable du gouvernement après la date du présent contrat.

ART. 13.

Au moment de la prise de possession il sera établi contradictoirement, par les délégués du gouvernement et de la société, d'après les écritures de la société, d'après les écritures de la société et les pièces justificatives à l'appui, un décompte de toutes les sommes dépensées par elle pour la construction des lignes de Camerlata à la frontière Suisse, de Treviglio à Rovato, de Legnago à Rovigo, de Rovigo à Adria et de Vérone à Legnago.

Il est bien entendu que les sommes que la Société aurait pu recevoir des Corps moraux intéressés, à partir du 1^{er} Janvier 1875, à titre de concours de quelque nature que ce soit, seront déduits de ce décompte.

Le Gouvernement s'engage à rembourser à la Société le montant de ses dépenses sur les dites lignes après déduction des sommes pour lesquelles ces lignes pourraient figurer au bilan du 31 Décembre 1874.

ART. 14.

Il sera également établi contradictoirement, à la même époque, par les délégués du Gouvernement et de la Société, d'après les écritures de la Société, et les pièces justificatives à l'appui, un décompte des dépenses faites par elle, à partir du 1^{er} Janvier 1875 jusqu'à la date de la prise de possession, pour travaux neufs exécutés sur les lignes exploitées et imputables au compte capital.

Le Gouvernement s'engage à tenir compte à la Société du montant de ces dépenses.

ART. 15.

A dater du jour de la prise de possession, le Gouvernement prendra à sa charge le Contrat que la Société a conclu avec la Banque Générale de Rome pour la réalisation des obligations spéciales qui, suivant l'autorisation donnée par Décret Royal du 29 Mai 1873, N. DCLXX, Serie 2^e partie supplémentaire, auront été régulièrement émises et aliénées, par la Société, pour se procurer les fonds nécessaires à la construction de la ligne d'Udine à Pontebba, approuvée par la loi du 30 Juin 1872, N. 896, Serie 2^e.

Le Gouvernement prendra en même temps à sa charge le service des intérêts et de l'amortissement de ces mêmes obligations.

ART. 16.

A la même date de la prise de possession il sera établi contradictoirement par les délégués du Gouvernement et de la Société, d'après les écritures de la Société et les pièces justificatives à l'appui, un décompte comprenant, d'une part les sommes encaissées sur le produit de l'émission des Obligations spéciales d'Udine à Pontebba, mentionnées à l'Article précédent, et d'autre part les dépenses effectuées par la Société pour le dit chemin. — Si les sommes encaissées excèdent les dépenses après déduction des sommes pour lesquelles ces dépenses pourraient figurer au bilan du 31 Décembre 1874, la Société s'oblige à payer la différence au Gouvernement. — Dans le cas contraire, le Gouvernement tiendra compte, à la Société, de l'excédant des dépenses sur les recettes.

ART. 17.

Il sera fait remise au Gouvernement, qui en devient propriétaire, de tous les terrains, travaux et matériaux appartenant à la Société existant sur les lignes en construction et correspondant aux dépenses que le Gouvernement aura prises à sa charge.

ART. 18.

Les Contrats pour l'exécution des travaux de construction, pour fournitures de matériel fixe, de matériel roulant et d'objets de consommation à l'usage des chemins de fer exploités par la Société en Italie, qui sont déjà aujourd'hui régulièrement conclus et qui se trouveraient en cours d'exécution au moment où le Gouvernement prendra possession des chemins, seront repris par lui pour son propre compte.

Seront également repris par le Gouvernement tous autres semblables Contrats qui auraient été conclus, avec son approbation préalable, pendant la période de temps écoulée entre la date du présent Contrat et celle de la prise de possession par le Gouvernement.

La Société remettra au Gouvernement les cautionnements de quelque nature que ce soit, dont elle sera dépositaire, et le Gouvernement deviendra, par le fait de cette remise, débiteur des dits cautionnements à l'égard des ayants droit.

Les sommes qui seraient dues par la Société pour retenues de garantie sur les marchés de matériel fixe ou roulant, ou sur les contrats de construction exécutés ou en cours d'exécution à la date de la prise de possession, seront à la charge du Gouvernement.

et payées par lui, à moins qu'elles n'aient été légalement portées au débit du compte de premier établissement.

ART. 19.

Les sommes dont le Gouvernement serait débiteur envers la Société en exécution des dispositions des Articles 10, 11, 12, 13, 14 et 16, seront réduites en or en déduisant l'agio sur la partie qui serait évaluée en Lires italiennes, et seront payées, par lui, après déduction des sommes dues par la Société en exécution des mêmes articles, et réduites en or comme ci-dessus, moyennant la remise de titres au porteur de la rente Italienne consolidée 5 0/0, évaluée suivant le mode indiqué à l'Article 6 ou 7.

L'agio dont il est question au présent Article sera déterminé par la moyenne du cours de l'or à la Bourse de Rome pendant le premier semestre de 1876.

ART. 20.

A la date de la prise de possession la Société devra verser dans les caisses du Gouvernement tous les fonds qui, à cette époque, appartiendront à la Caisse des Retraites, à la Caisse de secours mutuels et à la Caisse de la masse d'habillement, instituées au profit des employés et ouvriers de la Société.

Le Gouvernement sera substitué à la Société pour toutes les charges et obligations contractées par elle vis-à-vis des employés et ouvriers inscrits aux dites Caisses.

ART. 21.

Les annuités restant dues à la Société par le Gouvernement pour l'entreprise des travaux de la station maritime de Venise continueront à être payées à la Société, aux termes de droit, à moins que la dépense pour ces travaux ne figure déjà au compte de premier établissement.

ART. 22.

La Société continuera pour son compte, aux termes des Contrats existants, l'exploitation de toutes les lignes dont il est question au présent contrat jusqu'au jour de la prise de possession par le Gouvernement; et, jusqu'à la même époque, elle s'oblige à faire exécuter à ses frais tous les travaux d'entretien et les réparations ordinaires et extraordinaires qui lui incombent et sont à sa charge, tant pour les chemins de fer et leurs dépendances, que pour le matériel fixe et roulant, outillage et mobilier.

ART. 23.

A partir du jour où le Gouvernement sera entré en possession des chemins de fer cédés par le présent Contrat, la Société sera libérée des obligations et charges contractées par elle en vertu des Conventions stipulées dès avant ce jour, avec le Gouvernement Italien, relativement aux lignes cédées; et à cette même date, le Gouvernement sera substitué aux obligations et droit de la Société pour la construction et l'exploitation des chemins de fer italiens appartenant à d'autres Corps moraux et Sociétés.

ART. 24.

Par le fait de la prise de possession dont il est question ci-dessus, cesseront d'avoir effet les stipulations de la convention du 4 Janvier 1869 et des actes ad-

la loi du 28 Août 1870, N. 5857.

En conséquence, la Société contractante cessera d'exploiter les lignes Toscano-Liguriennes, de Savone à Bra, et de Cefiro à Acqui, lesquelles devront être remises au Gouvernement avec le matériel fixe et roulant correspondant, ainsi qu'avec tous les approvisionnements et objets d'inventaire de quelque nature que ce soit.

Les comptes relatifs aux chemins de fer ci-dessus mentionnés seront liquidés entre le Gouvernement et la Société, suivant le mode et les conditions stipulés dans la convention précitée du 4 Janvier 1869 et dans les actes additionnels relatifs.

ART. 25.

Resteront au profit ou à la charge de la Société toutes les créances et toutes les dettes qu'elle pourrait avoir vis-à-vis de tiers, provenant de l'acquisition, de la construction et de l'exploitation des chemins de fer, ou de quelqu'autre cause que ce soit se rapportant à sa gestion jusqu'au jour auquel le Gouvernement prendra possession des chemins; et de même, resteront au profit ou à la charge de la Société les actions actives ou passives vis-à-vis de tiers provenant de questions nées ou à naître pour faits relatifs à sa gestion.

Attendu la disposition contenue dans l'Article 1.er paragraphe E, le Gouvernement s'engage à permettre que la Société prenne dans les archives, dont elle se sera dessaisie, copie authentique des documents de comptabilité ou autre nature dont elle aurait besoin pour faire valoir ses droits et ses actions envers de tiers, ou pour se défendre contre leurs réclamations.

ART. 26.

Il est entendu que les chemins de fer et leur dépendances, ainsi que les autres immeubles, sont cédés au Gouvernement exempts de toutes charges et dettes, même celles dérivant de l'acquisition, de la construction ou de l'exploitation des lignes susdites; de même le Gouvernement sera libéré de toute responsabilité dérivant de l'Article 3 de la Convention du 25 Juin 1860, approuvée par la loi du 8 Juillet suivant.

Dans aucun cas le Gouvernement ne pourra être tenu au delà des paiements et de la remise des titres de rentes consolidée Italienne 5 0/0 dont il est question aux Articles 6, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 24 et 27, et du paiement des annuités dont il sera débiteur vis-à-vis de la Société aux termes des Articles 3 et 21.

ART. 27.

Pour éviter toute contestation et régler dès-à-présent le montant des garanties dues ou à devoir par le Gouvernement à la Société pour l'exploitation des réseaux du Piémont, de la Lombardie et de l'Italie Centrale, de la Vénétie, ainsi que de la ligne Voghera-Pavie-Brescia jusqu'à la date de la prise de possession, il est convenu qu'à cette époque le Gouvernement paiera de ce chef et à forfait la somme de fr. 2,450,000, à la Société.

Par l'effet du présent Contrat sont et demeurent de même éteintes, terminées, résolues et transigées les difficultés (questioni), contestations et prétentions existant ou qui peuvent exister entre le Gouvernement et la Société, tant déduites que non déduites, trouvées ou non-trouvées, de quelque façon et en quelque temps que ce soit.

ART. 27 bis.

En ce qui concerne les décomptes dont il est parlé aux Articles 13 et 16, le Gouvernement pourra demander à toute époque, à partir de la date du présent Contrat, que les chiffres qui doivent être fixés, d'après le bilan au 31 Décembre 1874, soient immédiatement établis par les délégués du Gouvernement et de la Société, indépendamment des droits de surveillance et de contrôle qui lui appartiennent aux termes des lois et Conventions en vigueur.

ART. 27 ter.

La Société remettra au plus tôt la liste du personnel, qui se trouve actuellement en service ordinaire, des chemins de fer dont il est question dans la présente Convention, avec indication du grade, de l'ancienneté et des appointements.

Après la signature du présent Contrat les nominations et promotions dans le personnel ordinaire seront faites d'accord avec le Gouvernement.

A la prise de possession des lignes cédées, le Gouvernement, sans prendre aucun engagement spécial, acceptera le personnel en service ordinaire dont il est question dans cet Article, sauf les variations dans le nombre, le grade et les appointements des employés qui seraient la conséquence des nouveaux cadres que le Gouvernement viendrait à établir.

ART. 28.

Pour tous les effets du présent Contrat la Société élira son domicile légal dans Rome et devra en conséquence accréditer auprès du Gouvernement un représentant domicilié dans la capitale du Royaume d'Italie.

ART. 29.

Quelles que soient les questions qui pourraient s'élever entre le Gouvernement et la Société dans l'exécution du présent Contrat, elles seront déferées aux tribunaux ordinaires Italiens pour y être résolues suivant le mode et d'après les règles prescrites par les lois générales du Royaume d'Italie.

ART. 30.

Le présent Contrat fait en double et dans les deux langues Française et Italienne sur papier libre sera sujet au droit fixe de une Lire, et sera exempt de tout droit proportionnel d'enregistrement et de timbre.

ART. 31.

Le Gouvernement Italien entrera en possession des chemins de fer et de leurs dépendances qui font l'objet du présent Contrat à la date du 1.er Juillet 1876.

ART. 32.

Le présent Contrat ne sera définitif et valable qu'autant qu'il aura été approuvé par l'Assemblée générale des Actionnaires moyennant délibération devenue exécutoire aux termes des Statuts de la So-

ciété et par les Pouvoirs Législatifs du Royaume d'Italie.

Après l'obtention des approbations ci-dessus, la Société s'engage à apporter à sa dénomination et à ses Statuts les modifications qui seront la conséquence de l'exécution du présent Contrat.

ART. 33.

Le présent Contrat sera communiqué au Gouvernement Autrichien et soumis à son approbation pour servir de base à la séparation des deux réseaux.

Fait double, à Bâle, le 17 novembre 1875.

(*Suivent les signatures.*)

La somma di L. 752,375,618 50 fissata all'articolo secondo della Convenzione, come costituente la spesa del conto capitale al 31 dicembre 1874, non compresi gli approvvigionamenti, è divisa nelle seguenti partite:

1. Linee della Società	L. 368,568,085 23
2. Milano-Vigevano e Monferrato	» 8,042,301 08
3. Prezzo d'acquisto delle linee lombardo-venete, meno il valore del materiale e degli approvvigionamenti al momento della presa di possesso	» 56,541,903 72
4. Prezzo d'acquisto delle linee piemontesi, meno il valore del materiale ecc. come sopra	» 176,409,384 44
5. Materiale rotabile e galleggiante, utensili delle officine, mobiliare e materiale delle stazioni	» 139,123,139 86
6. Immobili	» 114,485 2
7. Riscatto delle azioni delle Società private	» 3,576,319 05

L. 752,375,618 50

DELLA NAVIGAZIONE NEI PORTI ITALIANI

DURANTE IL 1874

Fu pubblicato da alcuni giorni, a cura della Direzione di Statistica, il movimento della navigazione italiana durante il 1874. Noi ci proponiamo di esaminare qui i risultati principali ponendoli a riscontro colle cifre del commercio d'Italia coll'estero per lo stesso anno o per l'anno il più prossimo al 1874 e cogli analoghi dati di alcuni fra i paesi più trafficanti.

Anzi tutto dobbiamo segnalare una importante innovazione introdotta in questo volume circa la navigazione internazionale e di cabotaggio. Nei precedenti volumi allorchè si considerava la navigazione per commercio coll'estero distintamente dal cabotaggio, ci abbattevamo in una difficoltà che meritava tutta l'attenzione di chi prendeva a consultare la statistica di cui discorriamo.

In molti casi, quando un bastimento che perveniva dall'estero e faceva scalo successivamente a Ge-

nova, Livorno, Civitavecchia, Napoli, Palermo, Messina, esso veniva registrato altrettante volte nella statistica internazionale, quanti erano i suoi approdi, quasi che si trattasse di altrettanti viaggi fra l'Italia e l'estero, mentre, in realtà, dopo il primo ingresso effettuatosi in un porto italiano, tutti gli altri movimenti erano di semplice cabotaggio fra porto e porto del Regno. Ora in questo volume, in seguito alle istruzioni impartite alle Capitanerie di porto dal Ministero della Marina sotto la rubrica « *Navigazione internazionale* » sono registrati solamente gli arrivi dai porti esteri e le partenze per i porti esteri, cioè il movimento *diretto* della navigazione fra porti esteri e porti italiani, e sotto l'altra rubrica « *cabotaggio* » tutti gli arrivi dai porti dello Stato e le partenze per i porti dello Stato.

Infatti, eliminata questa indebita immissione, la navigazione propriamente internazionale è diminuita di 1,188,112 tonnellate e quella di cabotaggio si accrebbe di 3,514,209 tonnellate.

Il movimento complessivo della navigazione nei porti del Regno era rappresentato nel 1874, in cifre assolute, da 235,456 navi di 24,029,473 tonnellate di capacità, suddiviso in navigazione internazionale numero 37,560 navi di 7,580,317 tonnellate, e cabotaggio 197,896 navi di 16,449,156 tonnellate.

Vediamo come sia distinto il movimento delle navi nella statistica italiana, in confronto della Francia, dell'Inghilterra e degli Stati Uniti d'America.

	Totale		Cabotaggio		Navigazione internazionale	
	Num.	Tonn.	Num.	Tonn.	Num.	Tonn.
Italia	37,560	7,580,317	197,896	16,449,156	37,560	7,580,317
Francia	68,616	14,597,788	147,636	7,541,420	68,616	14,597,788
Gran Bretagna	130,075	44,439,986	474,790	57,774,622	130,075	44,439,986
Stati Uniti	65,105	26,278,264	165,173	65,616,630	65,105	26,278,264

L'Italia adunque avrebbe nel suo complesso un movimento di navi eguale circa a quello della Francia, a un quinto di quello dell'Inghilterra e a un quarto di quello degli Stati Uniti.

Per 1000 bastimenti e 1000 tonnellate di capa-

cità dei medesimi la navigazione internazionale a vela con bandiera italiana sarebbe rappresentata da 589 navi e tonnellate 268 e quella a vapore di numero 40 con tonnellate 100. Quella a vela con bandiere estere da numero 233 con 176 tonnellate e quella a vapore con numero 138 con 456 tonnellate.

La navigazione di cabotaggio che in complesso darebbe bastimenti 968 con 785 tonnellate con bandiera italiana e numero 32 con 215 tonnellate con bandiere estere, darebbe numero 840 con 329 tonnellate per quella a vela con bandiera italiana e numero 7 con 16 tonnellate con bandiere estere; per quella a vapore 128 con 456 con bandiera italiana e 25 con 199 tonnellate con bandiere estere.

Il *tonnellaggio medio* per la navigazione internazionale era il seguente:

Bandiera italiana	vela	92
	vapore	500
Bandiere estere	vela	155
	vapore	669

e per quella di cabotaggio:

Bandiera italiana	vela	32
	vapore	297
Bandiere estere	vela	185
	vapore	658

Il numero dei bastimenti che per ragioni di commercio (sommando insieme tutti i viaggi, tanto in arrivo che in partenza) frequentarono i porti italiani, avevano 2,210, e 018 uomini di equipaggio, ripartiti in 1,780,604 di bastimenti con bandiera italiana e 429,414 con bandiere estere.

Ma maggiore economia di servizio la troviamo presso le navi straniere, ciò che ha altresì riscontro nella maggior capacità media delle medesime.

Approdarono o partirono dai porti italiani 1,136,987 passeggeri, dei quali 157,549 pervenivano od erano avviati all'estero; 1,048,278 furono trasportati dai piroscafi e 88,709 dalle navi a vela. Il movimento dei passeggeri fra porto e porto dei bastimenti che navigarono in cabotaggio fu di numero 999,438.

Fra i paesi di provenienza dei passeggeri nel 1874 figurano in prima linea la Francia (33,409) l'Austria (12,178), l'Egitto (7,167) e la Grecia (5,467); fra le destinazioni la Francia (23,558); la Repubblica Argentina (12,654), l'Austria (11,942) e l'Egitto (5,355).

Secondo la nazionalità dei bastimenti esteri, che frequentarono i nostri porti, nel 1874 la navigazione internazionale e di cabotaggio a vela e a vapore (approdi e partenze), si distingueva in

Bandiere	Numero	Tonnellate
Inglese . . .	6663	4076041
Francese . . .	5099	2206264
Austriaca . . .	3292	666147
Ellenica . . .	1863	305806
Olandese . . .	440	249602

Bandiere	Numero	Tonnellate
Germanica .	588	198845
Svedese o Norvegiana..	567	170272
Nord America	339	147225
Russa . . .	247	101018
Spagnuola. .	406	44256
Diverse . . .	1021	165645

La parte rispettivamente presa dalla bandiera italiana e dalle bandiere estere riunite nel traffico di ogni singolo paese estero, con distinzione delle navi a vela da quelle a vapore è rappresentato dal seguente prospetto in cui i paesi sono raggruppati secondo le grandi regioni geografiche della terra.

	Bandiera italiana				Bandiere estere			
	vela		vapore		vela		vapore	
	N.	Tonn.	N.	Tonn.	N.	Tonn.	N.	Tonn.
Europa	18341	1656390	1235	556657	7823	1062046	4730	2910732
Africa	3284	156083	212	130931	291	51877	339	377039
America	478	197287	35	36525	623	216429	59	61838
Asia ed Oceania	26	18108	37	35662	9	4632	38	67219

Confrontiamo in ultimo le cifre del nostro movimento commerciale all'estero vediamo cioè il valore delle merci importate ed esportate per via di mare, distinguendo i trasporti fatti con bandiera nazionale da quelli con bandiere straniera, per il dodicennio 1865-74.

Anni	Valore commerciale del commercio generale per via di mare			
	Importazione		Esportazione	
	con bandiera nazionale	con band. ere estere	con bandiera nazionale	con bandiere estere
1874	284,606	602,975	205,186	522,661
1873	360,998	655,974	529,866	505,836
1872	298,491	577,610	515,860	294,482
1871	264,607	479,676	298,509	356,145
1870 ¹⁾	—	—	—	—
1869	254,445	495,452	205,021	298,002
1868	251,505	441,574	259,517	245,599
1867	237,946	424,946	529,514	240,272
1866	258,805	596,574	208,529	240,250
1865	275,891	452,545	199,572	215,229
1864	508,575	487,730	168,729	219,941
1863	258,929	421,751	196,057	224,827

Premesse così queste notizie, che si riferiscono alla navigazione nel Regno, vedremo in un prossimo

¹⁾ Il volume del movimento commerciale per l'anno 1870, non dà i valori delle merci riassunte secondo i mezzi di trasporto.

articolo il movimento speciale dei principali porti del Regno.

II

Vedemmo il movimento della navigazione nei porti del regno durante l'anno 1874, non sarà ora meno interessante studiare più da vicino l'importanza particolare dei principali porti italiani in relazione al movimento complessivo delle navi in tutti i porti dello Stato.

I sei porti di Genova, Napoli, Livorno, Messina, Palermo e Venezia rappresentano essi soli, presi insieme, più della metà dell'intero tonnelloaggio della navigazione nei porti italiani; soltanto, siccome i bastimenti che li frequentano hanno, in generale, maggior capacità di quelli che vanno trafficando nei porti minori, il numero dei bastimenti entrati da quei sei, corrisponde a 459 per mille del totale numero dei bastimenti che approdano e partirono dai porti nazionali, per operazioni di commercio, esclusi, cioè, gli approdi e le partenze per forza maggiore.

Il movimento delle navi a vela ed a vapore nei sei compartimenti marittimi che abbiamo preso ad esaminare, è rappresentato dalle cifre seguenti nell'anno 1874.

	NAVIGAZIONE a vela		NAVIGAZIONE a vapore	
	num.	tonn.	num.	tonn.
Genova.....	17817	1636233	3755	1693160
Livorno.....	17629	856882	4796	1779182
Napoli.....	11273	676795	5432	2356632
Messina.....	14406	563528	4770	1957615
Venezia.....	10156	519566	1195	730316
Palermo.....	14633	460072	2311	1309252

Il totale della navigazione raggiunge quasi i tre milioni di tonnellate nel porto di Genova, stà fra uno e due milioni il movimento dei porti di Messina, Livorno, Napoli, Palermo e Venezia.

Nel seguente prospetto distinguiamo per ciascun compartimento la parte presa nella navigazione internazionale dai bastimenti nazionali e da quelli esteri.

	BANDIERA italiana		BANDIERE estere	
	num.	tonn.	num.	tonn.
Genova.....	2783	858350	1876	808409
Livorno.....	708	124205	1059	281236
Napoli.....	438	128485	2000	1304490
Messina.....	506	233539	904	268244
Venezia.....	6008	348585	2507	532330
Palermo.....	426	58348	812	429220

La navigazione internazionale, senza far distinzione se con navi a vela o con vapori e senza distinzione di bandiere, darebbe luogo nell'anno 1874 ad un movimento più considerevole che quello di cabottaggio nei porti di Venezia (709) tonnellate di navigazione internazionale di cabottaggio sopra 1000 del totale), di Genova (530

zionale e 291 e 470 delle due specie di navigazione,) e di Napoli (522 e 478). Il tonnelloaggio delle navi estere supera quello delle navi italiane nei porti di Venezia (602 per 1000) e Napoli (515 per 1000) e non lo raggiunge negli altri porti.

Per 1000 bastimenti e 1000 tonnellate di capacità della navigazione per operazioni di commercio per l'anno 1874 si avrebbero le seguenti cifre proporzionali:

	BANDIERA italiana						BANDIERA estere					
	Internazionale			Cabotaggio			Internazionale			Cabotaggio		
	N.	T.	N.	T.	N.	T.	N.	T.	N.	T.	N.	T.
Genova....	170	267	635	334	805	601	135	263	60	136	195	399
Livorno....	47	40	748	551	795	549	93	121	112	280	205	401
Messina....	51	123	739	412	790	535	112	144	98	321	210	465
Napoli....	29*	41	772	444	801	485	184	481	15	34	199	515
Palermo....	34	35	867	515	901	550	66	264	33	186	99	450
Venezia....	456	246	184	152	640	398	329	463	31	139	360	602

La varia vicenda a cui andò soggetta la navigazione a vela ed a vapore nei sei porti nel 1874 si può scorgere dal seguente prospetto, in cui sono indicati il tonnelloaggio delle navi a vapore e quello dei vapori di ogni bandiera, sia che navigassero *da o per* l'estero, ovvero in cabottaggio.

	a vela	a vapore	Prop. per 100 vapori
Genova.....	1325836	1667370	56
Livorno.....	506696	1755806	78
Messina.....	344055	1432180	81
Napoli.....	431097	2249084	84
Palermo.....	381482	1247012	77
Venezia.....	411758	730294	64

Il tonnelloaggio della navigazione internazionale del 1874 per i paesi di provenienza e di destinazione e delle nazionalità dei bastimenti, in cifre effettive per i 6 porti riuniti darebbe per l'Europa 4,197,663 (Genova 4,298,515); Napoli 1,085,142; Venezia 765,240; Palermo 405,692; Messina 337,798 e Livorno 315,278). La Francia dà il maggior numero: 1,116,371 (delle quali 539,377 nel porto di Napoli; 465,446 in quello di Genova; sole 371 in Venezia); viene seconda la Gran Bretagna: 1,051,069; (Genova 428,251; Napoli 248,264; Palermo 224,672; Venezia 65,145); poi l'Austria 650,060 (Venezia 596.020; Messina 25.206; Genova 2.990).

L'America darebbe num. 414,268 tonnellate; (Genova 216,008; Livorno 60,575; Palermo 59,705; Messina 45,667; Napoli 23,875; Venezia 8,440); l'Africa tonn. 391,628 (Napoli 215,982; Messina 71,550; Genova 41,159; Venezia 52,478; Palermo 16,590; Livorno 15,889) ed infine l'Asia e l'Oceania 155,498 (Napoli 75,926; Genova 50,606; Messina 18,556; Palermo 4,898; Venezia 2,868 e Livorno 2,644).

Poniamo fine a questa rapida rivista sulla naviga-

zione nei sei principali porti del Regno, coll' esaminare il movimento della navigazione internazionale e di cabottaggio negli anni 1864 e 1874.

	NAVIGAZIONE			
	Complessiva	Internazionale	di Cabottaggio	
	tonn.	tonn.	tonn.	tonn.
Genova.....	1874 2993206 1864 2528712	1586286 1512567	1406920 1016145	
Messina.....	1874 1776235 1864 1419857	473551 398475	1302684 521382	
Livorno.....	1874 2262502 1864 1888915	332384 857861	1880118 1031054	
Napoli.....	1874 2680181 1864 1514237	1398925 815723	1281256 698514	
Palermo....	1874 1628494 1864 812642	486885 385451	1141609 427191	
Venezia....	1874 1142052 1864 604876	809026	333026	

Dalle cifre suesposte si scorge a prima vista come il progresso del commercio italiano sia ragguardevole e in generale come si sia accelerato il movimento economico nel nostro paese; ma per ora da ogni parte che volgiamo lo sguardo i confronti ci richiamano alla modestia; infatti troviamo che il commercio marittimo fra l'Italia e l'estero era stato nel 1872 di 876 milioni circa all'entrata e 610 all'uscita mentre quello dell'Inghilterra fu di 15 miliardi e mezzo circa e di 6187 milioni il totale commercio marittimo francese.

La convenzione monetaria di Parigi.

Ecco il testo delle dichiarazioni per la convenzione monetaria, sottoscritta a Parigi il 24 corr, dalle potenze interessate.

Il presidente della repubblica francese.

Sulla proposta del ministro degli affari esteri;

Decreta:

Art. 1. Essendo stata sottoscritta a Parigi una dichiarazione tra la Francia, il Belgio, la Grecia, l'Italia e la Svizzera, in esecuzione dell'art. 5 della dichiarazione monetaria del 5 febbraio 1875; la stessa dichiarazione del tenore che segue è approvata e sarà inserita nel *Giornale ufficiale*.

DICHIARAZIONE.

I sottoscritti, delegati dei governi di Francia, Belgio, Grecia, Italia e Svizzera essendosi riuniti in conferenza, in esecuzione dell'art. 5 della dichiarazione monetaria del 5 febbraio 1875, autorizzati a questo scopo, hanno, sotto riserva della approvazione dei loro governi, approvate le disposizioni seguenti:

Art. 1. I governi contrattanti s'impegnano per l'anno 1876 a non fabbricare o a non lasciare

fabbricare monete d'argento da 5 fr. coniate nelle condizioni determinate dall'art. 3 della convenzione del 23 dicembre 1865, che per un valore non eccedente la somma di 120 milioni di franchi, fissata dall'art. 1 della convenzione addizionale 31 gennaio 1874.

Art. 2. Questa somma di 120 milioni di franchi è ripartita come segue:

1.° Pel Belgio	Fr. 10,800,000
Per la Francia	» 54,000,000
Per l'Italia	» 36,000,000
Per la Svizzera	» 7,200,000

2.° Per ciò che concerne la Grecia, che ha aderito alla convenzione del 23 dicembre 1865 con una dichiarazione del 26 settembre 1868, il contingente fissato per questo Stato, proporzionalmente a quelli degli altri governi contrattanti è fissato alla somma di 3,600,000 fr.

3.° Oltre il contingente fissato al paragrafo precedente il governo ellenico è eccezionalmente autorizzato a far fabbricare ed a mettere in circolazione sul suo territorio, durante l'anno 1876, una somma di fr. 8,400,000 in monete d'argento da 5 fr., essendo questa somma destinata a facilitare la sostituzione delle diverse monete attualmente in circolazione, con pezzi da 5 franchi conati nelle condizioni determinate dalla convenzione del 1865.

Art. 3. Sono imputati sui contingenti fissati al paragrafo primo dell'articolo precedente, i buoni di moneta emessi fino alla data di questo giorno, nelle condizioni determinate dall'art. 6 della dichiarazione del 5 febbraio 1875.

E egualmente imputata sulla somma totale dei 12 milioni di franchi attribuiti alla Grecia dai paragrafi 2 e 3 dell'articolo precedente, quella di 2 milioni e mezzo che il governo ellenico, era autorizzato a far fabbricare nel 1876, come equivalente di buoni moneta, che gli altri governi contrattanti hanno avuto la facoltà di emettere.

Art. 4. Una nuova conferenza monetaria sarà tenuta a Parigi durante il mese di gennaio 1877, fra i delegati dei governi contrattanti.

Art. 5. Fin dopo la riunione della conferenza prevista all'articolo precedente, non saranno emessi buoni di moneta, per l'anno 1877, che per una somma non eccedente la metà dei contingenti fissati dai paragrafi 1 e 2 dell'art. 2 della presente dichiarazione.

Art. 6. L'articolo 11 della convenzione del 23 dicembre 1865, concernente lo scambio di comunicazioni relative ai fatti e documenti monetari, è completato colla disposizione seguente:

« I governi contrattanti si daranno reciprocamente avviso dei fatti che giungeranno a loro cognizione riguardo all'alterazione ed al confronto

delle loro monete d'oro e d'argento, nel paese facente o no parte dell'unione monetaria, specialmente per ciò che concerne ai procedimenti impiegati, ai processi intentati ed alle repressioni ottenute. Essi si concerteranno sulle misure da prendere in comune per prevenire le alterazioni e contraffazioni, farle reprimere ovunque si saranno prodotte ed impedirne la rinnovazione. »

Art. 7. La presente dichiarazione sarà messa in vigore appena la promulgazione ne sarà stata fatta secondo le leggi particolari di ognuno dei cinque Stati.

In fede di che i delegati rispettivi hanno firmato la presente dichiarazione e v' hanno posto i loro sigilli rispettivi.

Fatto in cinque esemplari, a Parigi, il 13 febbraio 1876.

	Firm. DUMAS.
Per la Francia	» G. DE SOUBEYRAN.
	» CH. JAGERSCHMIDT.
Pel Belgio	» SAINTELETTE.
	» BARONE DE PITTEURS
	HIEGAERST.
Per l'Italia	» BARALSI.
	» RESSMAN.
Per la Svizzera	» KERN.
	» FEER HERZOG.

Art. 2. Il ministro degli affari esteri è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Fatto a Parigi il 24 febbraio 1876.

MAC-MAHON.
DECAZES.

All'onorevole QUINTINO SELLA reggente il portafoglio della pubblica istruzione.

OSSERVAZIONI

INTORNO AL RIORDINAMENTO DEGLI STUDI LEGALI

I.

Numero e qualità dei professori di giurisprudenza nell'Università romana.

Nella regia Università di Roma la facoltà di giurisprudenza consta di diciassette insegnamenti, provveduti così:

Titolari dell'Università	3
Titolari di altre Università primarie chiamati a leggere provvisoriamente in Roma	6
Titolari di altre Università secondarie chiamati come gli altri sei,	2
Titolari, incaricati ben pure di altri insegnamenti	4
Semplici incaricati non mai stati professori.	2

In tutto n° 17 ¹⁾

¹⁾ L'indicazione della qualità dei professori e del numero, fu fatta per mettere in rilievo la facilità di potersi attuare una buona riforma.

Però gl'insegnamenti obbligatori non sono che quattordici, avvegnachè il diritto canonico, la filosofia della statistica, e la scienza delle finanze sieno oggetto di corsi liberi.

II.

Il corso legale divisibile in quattro parti.

Dovendosi riordinare gli studi legali, è bene si distinguano le parti onde dovrebbero constare:

1. Parte scientifica,
2. Parte storica,
3. Parte positiva,
4. Parte mista.

Nella distribuzione delle materie per ciascun anno, non vuolsi obbiare la cronologia dell'insegnamento consigliata dalla scienza.

Non ammettiamo che ciascuno dei quattro corsi debba destinarsi allo svolgimento d'una delle parti da noi indicate, che queste l'intrecciano talmente che non può sperarsi utilmente praticabile tanto rigore di metodo. Ma, per quanto sarà possibile vuolsi rispettare la precedenza alla parte elementare sulla parte sviluppata, e alla scienza sulla storia, a questa sulla legislazione vigente, e a tutte sulle speciali materie giuridiche, d'indole ad un tempo scientifica, storica e positiva.

III.

Gl'insegnamenti obbligatori da restringersi, i facoltativi da estendersi.

Non vorremmo distinguere due ordini di diplomi, l'uno affatto professionale, e l'altro scientifico. Ma vorremmo si circoscrivessero ancor più le materie dell'insegnamento obbligatorio, e si limitasse il corso ad anni 3; del resto si estendessero alquanto le materie d'insegnamento facoltativo, le quali varrebbero a comodo degli studenti e degli uditori, di complemento di perfezionamento degli studi obbligatori, precisamente in alcune Università, e indubitabilmente in Roma.

IV.

Parte scientifica della giurisprudenza.

Nella giurisprudenza la parte scientifica dell'insegnamento obbligatorio dovrebbe constare.

1.^o *Teoria delle scienze sociali*, o esposizione di tutto ciò che havvi di comune nella scienza della conservazione e del perfezionamento rispetto agli interessi e alle relazioni sociali: quindi vi si dovrebbe esporre sommariamente la teoria economica, la teoria giuridica e la teoria morale delle scienze sociali; rilevarne le attinenze fra loro, il campo, l'oggetto speciale e il fine comune. Così darebbersi unità allo studio della giurisprudenza.

2. *Economia politica*, o esposizione della scienza delle ricchezze qual'una delle scienze sociali, base, giustificazione e sanzione dei precipui precetti della scienza del diritto, lume della storia del diritto e della legislazione vigente.

Il professore dovrebbe dividere il suo corso in: 1.^o teorie fondamentali, 2.^o produzione, 3.^o distribuzione 4.^o condizioni, relazioni, risultati, 5.^o devianti, miseria, ripari.

La scienza, del corso legale, vuole essere circoscritta nei suoi termini strettamente teorici, dovendo lasciare allo studio d'applicazione e di sviluppo nei corsi liberi, tutt'altri perfezionamenti.

3.^o *Diritto naturale ed etica sociale*. Quest'insegnamento comprenderebbe tutta la scienza propriamente detta del diritto, con alcuni accenni alla parte delle scienze sociali che, sfuggendo alle sanzioni giuridiche, forma, nondimeno, oggetto di rapporti di facoltà e di doveri con sanzioni puramente etiche interne o sociali.

Si potrebbe ripartire quell'insegnamento in scienza o filosofia del diritto, e in filosofia morale: ma oltrechè questa seconda disciplina è stata considerata più spesso dal riguardo interiore e come una parte della filosofia propriamente detta, sarebbe convenuto poco alla facoltà legale un insegnamento *sui generis* di filosofia morale.

Peraltrò, premessa la teoria delle scienze sociali come sintesi dell'economia politica, del diritto e della morale sociale, in un corso legale lo svolgimento di quella teoria si sarebbe avuto abbastanza nella scienza degli interessi economici, cioè nella scienza delle ricchezze, e nella scienza degli interessi giuridici ed etici cioè nel diritto naturale ed etica sociale.

V.

Come risponda poco, negli attuali ordinamenti, l'INTRODUZIONE alla parte scientifica che dovrebbe comprendere la TEORIA DELLE SCIENZE SOCIALI.

La teoria delle scienze sociali, l'economia politica, e il diritto naturale, formano la parte scientifica della giurisprudenza. Tutt'altre materie potranno essere oggetto di storia o di legislazione, applicazione di scienza o ramo di essa, ma non saranno, non potranno essere scienze diverse.

Nè il diritto amministrativo, nè il costituzionale, nè la finanza, nè la statistica potranno insieme o isolatamente essere considerate parti novelle o distinte delle scienze sociali, economiche e giuridiche.

Secondo l'attuale distribuzione dei corsi, l'economia politica che è scienza di base della giurisprudenza, è riservata al 3.^o e 4.^o corso; onde segue che il diritto romano, il codice civile e fino il diritto costituzionale e il diritto internazionale devono essere insegnati quando s'ignora la teoria dell'ordine economico, il quale, dall'aspetto del diritto privato e pubblico, interno ed esterno, ha la sua sanzione in quelle diverse discipline giuridiche ¹⁾.

¹⁾ Che si dirà col nuovo regolamento che limita all'ultimo anno di corso l'Economia politica e le aggiunge la statistica?

Altrettanto e con più ragione è a notarsi per la filosofia del diritto. Essa è confinata nel solo quarto corso ¹⁾. Si suppone dunque che tutta la materia del diritto dall'aspetto storico e positivo si sia potuta criticamente e utilmente svolgere senza che peranco la sua teorica, la scienza si sia insegnata.

E pure, se la legge degl'interessi economici è dettata dalla scienza delle ricchezze, quella degl'interessi giuridici non l'è che dalla scienza del diritto. Il diritto personale, morale, reale, nella sua essenza, nel fine, nelle condizioni, nella forma individua od associata, e in ogni maniera di relazioni private, pubbliche, internazionali, quel diritto che è la materia delle positive prescrizioni di leggi passate e pur importanti dall'aspetto storico, e di leggi vigenti che regolano la vita degl'individui, dei consorzi, degli stati, quel diritto, dico, secondo la distribuzione delle materie nell'insegnamento universitario, dev'essere insegnato quasi dommaticamente, perchè la luce della scienza del suo oggetto e del suo soggetto, cioè la luce delle scienze dell'economia politica e del diritto deve fare difetto dal principio fino alla maggior parte del corso; e solo deve comparire quando la mente si ribellerà alle esigenze della scienza, quando la teoria verrà molto tardi, perchè l'empirismo o la scienza poco ordinata non daranno più posto alla scienza piena. In fatti, quando la mente è già educata allo studio d'interessi e di rapporti giuridici, passati o presenti, prepotenti come tutt'i fatti, non bene distinti nella loro parte vera e legittima, e nella parte erronea e ingiusta, non rigorosamente derivanti dalla scienza, nè da essa contemperati, o, se per fortuna in armonia di essa, certo senza veruna giustificazione, comprensibile per gli studenti, dell'armonia del principio con l'applicazione; in quello stato gran parte dello studio va perduta, e le difficoltà sono moltiplicate; le scienze che giugne tardi disturba gli studi precedenti, costringe le giovani menti a transazioni, e le spinge nei sistemi empirici e negli eclettici che sono la negazione del vero sapere.

Nell'ordinamento attuale degli studi della facoltà legale, si è creduto riparare agli accennati mali, ammettendo come oggetto di primo insegnamento l'*Introduzione allo studio delle scienze legali, e alla storia del diritto* ²⁾,

Certamente se vi fosse preposto a quell'insegnamento il più sapiente dei professori, valente in egual misura nella scienza sociale in genere e nell'econo-

mia politica e nella scienza del diritto in ispecie, dotto ad un tempo nella parte storica e nella legislazione vigente, l'*Introduzione* riuscirebbe di correttivo all'erronea partizione delle materie nei quattro anni del corso della giurisprudenza.

Quell'insegnamento sarebbe il preliminare e della scienza e della storia del diritto, e della legislazione vigente; sarebbe la stessa *Teoria delle scienze sociali*, siccome io la intendo, cioè la sintesi primitiva, seguita da sommaria analisi della teoria complessiva dell'economia politica, del diritto e dell'etica sociale. Ma siccome, secondo gli attuali ordinamenti dovrebbe l'*Introduzione*, pur essere la premessa e la sintesi della parte storica e della parte vigente della legislazione; così il compito del professore, difficilissimo dal lato della sua competenza, in tanta vastità e serietà di materia, riuscirebbe (come riesce) poco proficuo nell'insegnamento.

L'*Introduzione* al modo con cui si legge nelle varie Università, e ne fan prova gli scritti pubblicati in proposito, è un insegnamento sterile; non solo non è economia politica, non è scienza nè storia di diritto, non è scienza sociale, ma nemmeno è un vero punto di partenza di tutti quegli studi, abbastanza demarcato per avviare, con sufficiente scienza e con buon metodo, gli studenti nel lungo e intralciato cammino della giurisprudenza.

Nell'*Introduzione* dovrebbe essere circoscritta alle scienze legali; dovrebbe stralciarsene la storia ¹⁾ che si compeneterebbe nelle istituzioni del diritto antico in relazione al vigente, o si riserverebbe a un insegnamento *sui generis*, o ad un insegnamento di legislazione comparata.

L'*Introduzione* dovrebbe immediatamente tener dietro, cominciando nello stesso anno e continuando per tutto il secondo, lo studio metodico e completo della scienza economica e della scienza del diritto, si chiami questa filosofia del diritto o diritto naturale, senza omettere, in ogni caso, la parte che riguarda l'etica sociale, onde per l'economia e il diritto avere completato il corso scientifico della giurisprudenza, cioè la scienza sociale e le sue precipue parti, l'economia e il diritto.

VI.

Insegnamenti necessari pel corso obbligatorio, e loro distribuzione.

Se si fosse a mani libere, gli studi legali si potrebbero riordinare in guisa da diminuire le partizioni dei vari insegnamenti obbligatori, e da estendere in qualche Università gl'insegnamenti facoltativi.

¹⁾ Pare che abbia voluto acconciarvisi il nuovo regolamento, facendo della storia un oggetto distinto d'insegnamento.

¹⁾ Che si dirà col nuovo regolamento che sopprime la filosofia del diritto?

²⁾ Si è creduto forse di riparare nel nuovo regolamento sostituendo l'*enciclopedia ed elementi filosofici del diritto*. Certo è un meno male, ma non si risolve minimamente il problema.

Sarebbero materie obbligatorie:

- 1.° corso — a) Scienza sociale o *Introduzione* alle scienze legali,
 b) Economia politica,
 c) Scienza del diritto, o meglio diritto naturale ed etica sociale,
 d) Storia del diritto
 e) Diritto romano
- 2.° corso — a) Economia politica,
 b) Scienza del diritto,
 c) Codice civile,
 d) Procedura civile,
 e) Codice commerciale,
 f) Codice e procedura penale.
- 3.° corso — a) Codice civile,
 b) Codice e procedura penale,
 c) Diritto amministrativo,
 d) Diritto costituzionale,
 e) Diritto internazionale,
 f) Medicina legale.

L'insegnamento del diritto canonico anche nelle semplici istituzioni dovrebbe scomparire dalle materie obbligatorie ¹⁾, potendo benissimo com'erasi disposto dal ministro Bargoni, comprendersi la parte tuttavia importante di quella disciplina, nel codice civile, nel diritto costituzionale e nel diritto pubblico.

La medicina legale come oggetto misto di giurisprudenza e di medicina, nella parte interessante per gli studi legali, è bene si conservi pel solo corso sommario di trenta lezioni.

Le materie distinte secondo il quadro nel corso dei tre anni sarebbero oltre la medicina legale, dodici.

Ma è bene si noti che il codice commerciale si potrebbe riunire al diritto amministrativo, essendo due oggetti nei quali la parte propria è menoma, nel resto presentandosi come applicazione della scienza del diritto e dei principii generali della legislazione positiva.

Il diritto costituzionale pure si potrebbe fondere col diritto internazionale, non essendo che due rami di applicazione della scienza del diritto, e, in parte, dell'economia politica, e costituendo propriamente il ramo che in complesso potrebbe intitolarsi diritto pubblico costituzionale o interno, internazionale o esterno, anche nella parte delle relazioni private e degl'interessi marittimi.

È bene inteso che in tali ipotesi il corso di lezioni anzichè in ragione di tre a settimana, dovrebbe essere di cinque.

Per maggior economia si potrebbe omettere l'*Introduzione* o la *Scienza Sociale*, e lasciare come parte scientifica l'insegnamento dell'*Economia poli-*

tica e della *filosofia del diritto* com'era nelle Due Sicilie, e si faceva bene.

L'insegnamento della storia del diritto è utilissimo anche perchè materia di applicazione dei principii scientifici, e preparazione allo studio della parte positiva del diritto, abolito e vigente; e perchè dispensa del tutto il professore di Scienza sociale o d'Introduzione, di occuparsi di storia. Non di meno non può dirsi, in un corso obbligatorio, davvero necessario lo studio della storia; la parte indispensabile si può compenetrare nel diritto antico o romano.

VII.

Convenienza, enumerazione e distribuzione degli studi nei corsi liberi.

Restringendo a dodici gl'insegnamenti obbligatori e potendo anche rifonderli in nove o dieci, non escludiamo la convenienza d'una maggiore estensione; però non vorremmo farlo nè a spese d'un anno sembrandoci bastevoli tre anni pel corso legale, nè a spese della libertà degli studenti e dell'utilità del loro corso.

Gl'insegnamenti facoltativi dovrebbero apprestarsi in poche Università e soprattutto nella romana.

In essa avrebbersi il completamento, il perfezionamento della parte scientifica e della parte storica, e la preparazione per gli uffici non puramente professionali.

Ammettiamo quindi che, dal riguardo *scientifico*, vi possano essere, fra insegnamenti obbligatori e facoltativi, queste cattedre:

1. Scienza sociale,
2. Economia politica,
3. Scienza del diritto,
4. Etica sociale,
5. Teoria della statistica,
6. Credito e banchi,
7. Finanza,
8. Diritto pubblico.

Dal riguardo *storico*:

1. Introduzione e storia del diritto
2. Diritto romano.

Dal riguardo *positivo*:

1. Codice civile,
2. Procedura civile,
3. Codice commerciale,
4. Codice penale,
5. Procedura penale,
6. Istituzioni di diritto canonico.

Dal riguardo *misto*:

1. Diritto amministrativo,
2. Diritto costituzionale,
3. Diritto internazionale,
4. Legislazioni comparate.

In tutto venti insegnamenti.

I quali dovrebbero essere distribuiti in guisa da

¹⁾ Ciò si è fatto col nuovo Regolamento.

non creare ostacolo agli studi obbligatori, cioè assegnando a tutti gl' insegnamenti facoltativi e giorni e ore comode per tutti gli studenti iscritti e per i non studenti.

Però, pur lasciando massima libertà agli insegnanti, è necessario, per l'efficacia e l'armonia dello studio, che ciascun professore nel corso delle lezioni prescrittegli, possa svolgere e svolga di fatto il suo programma, per modo che gli esami in tutte le Università cadano sulle stesse materie, e i gradi accademici abbiano ad attestare, per tutte, la medesima idoneità.

VIII.

Conclusione

Per venire ad una conclusione, io risponderò secondo le seguenti ipotesi:

1.^o Se si vuole riformare l'ordinamento degli studi di tutte le Università del Regno, essi devono distinguersi in obbligatori e facoltativi.

I primi devono essere circoscritti per tutte le Università a dodici, e possono diecendere, senza tema di mancare alla parte indispensabile dell'insegnamento bligatorio, fino a nove.

I secondi, cioè i facoltativi possono elevarsi fino ad otto, o a più, se quelli dei corsi obbligatori fossero meno di dodici. 1)

La distribuzione delle materie del corso obbligatorio vuol esser fatta in guisa da serbare al possibile la cronologia richiesta dalla scienza, cioè 1.^a scienza, 2.^a storia, 3.^a diritto vigente, 4.^a insegnamenti misti.

2.^o Se si vuole riordinare e migliorare, per ora, la sola Università romana, io penso non vi essere alcun insegnamento da sopprimere, essendo tutti occorrenti, o come obbligatori, o come facoltativi.

Anzi tra' facoltativi si potrebbe istituire l'insegnamento del *Credito e banche* 2), della *Storia del diritto* e anche della *Legislazione comparata*.

Occorrerebbe in ogni caso sostituire all'*Introduzione*, l'insegnamento della *Scienza sociale*, o lasciando pure l'*Introduzione* trovar modo, in fatto, di aversi, per quell'insegnamento, la teoria preliminare delle scienze sociali, cioè la sintesi dell'Economia politica, del Diritto e della Morale sociale; e facendo cominciare gli studi di svolgimento dell'Economia politica, e del Diritto di natura col medesimo primo anno, e continuandoli per il secondo.

1) Appena occorrerà notare che nel pensiero dell'A. non era il divieto a qualsiasi Università d'istituire corsi facoltativi, sebbene egli ammettesse che in qualcuna di esse lo Stato avesse potuto a sua cura completare, oltre degli obbligatori, i corsi facoltativi.

2) E avrebbe avuto un'importanza politica nella Capitale del paese dove tanto se ne abusò.

AVVERTENZA

Nella facoltà di Filosofia e Lettere dell'Università romana si è mirato a raccogliere i più eminenti professori dell'Italia: ma l'ordinamento delle materie, pur lasciando molto da desiderare, rivela, come nelle altre facoltà, un grande vuoto.

Io non so se sia concepibile una benintesa letteratura senza la scienza sociale, e soprattutto senza il precipuo ramo di questa, l'economia politica. A giudicare dai capi scuola del mondo antico e moderno, non solo in fatto di storia ma anche di lettere, e fino nel ramo poesia, l'economia politica, secondo lo stato della scienza nei diversi tempi, formò sempre il migliore studio dei dotti, e apprestò ai loro giudizi sulle cose di questo mondo, larga messe di consigli e considerazioni. Comunque sia, se la letteratura moderna non si vuole scompagnare dalla filosofia, cosicchè se ne fa, dei due rami, un solo e complesso per l'insegnamento superiore, si potrà obbiare l'economia politica e la scienza sociale in un corso di filosofia e di lettere?

SALVATORE MAJORANA CALATABIANO

Luglio 1872.

(Continua)

RIVISTA DELLE BORSE ITALIANE

Firenze, 5 febbraio

Le buone notizie politiche che si propagarono in settimana, quali la completa disfatta del Carlismo in Spagna, la fuga di D. Carlos in Francia, e la sua rinuncia a fare la felicità degli Spagnuoli, lo scoraggiamento e la sottomissione di moltissimi insorti dell'Erzegovina, avrebbero dovuto esercitare un'influenza assai migliore sulle Borse. Ma il fatto non corrispose alle speranze, la Borsa Parigina, benchè alquanto rimessasi dal panico della settimana antecedente in cui il 5 per cento aveva perduto oltre tre punti, impressionata dal timore di forti consegne di titoli in liquidazione, si mantenne molto riservata, e con accentuata debolezza, tanto sulle rendite francesi, quanto sugli altri valori internazionali colà negoziati. Che però le consegne siano state meno rilevanti di quel che si temeva, si può facilmente dedurre dai prezzi fatti il giorno stesso della liquidazione, la quale per amendue le rendite, si compì con un rialzo se non rilevante, tuttavia sufficiente a dimostrare come le paure concepite, si quanto alla liquidazione, come quanto al nuovo indirizzo governativo, se non affatto svanite, sono però molto già attenuate.

Infatti da un esame accurato della stampa tanto parigina, quanto delle provincie, risulta che le voci dannose alla tranquillità delle borse, non furono altro che un artificio, al quale ricorsero i partiti che o vennero scartati, o poco favoriti, nelle elezioni dei senatori ed in quelle dei deputati all'assemblea.

Le borse francesi mancarono di quell'acume, di di quel discernimento di cui diedero prova altre

volte, esse non rifletterono che quando una nazione accorre alle urne, e vota in grande maggioranza contro vari partiti, che si disputano l'indirizzo del paese, e ad uno esterna specialmente le sue simpatie, col l'elegerne i membri più chiari e distinti, non se ne deve inferire, che possano alterarsi i rapporti internazionali, ma solo l'indirizzo della politica interna. Ciò spiacerà alle frazioni escluse dal Governo ma legherà al Governo stesso la parte più illuminata e liberale della Francia, col plauso di tutti i popoli che vivono sotto il regime della libertà. L'andare a ritroso delle idee moderne, produceva l'isolamento della Francia, significava perciò l'abbandono di quell'influenza che legittimamente spettava al popolo iniziatore della libertà in Europa. Ora, il riacquisto della propria influenza, e di una giusta preponderanza nelle questioni europee, cose che crediamo non mancheranno di produrre le ultime elezioni, non doveva certo impaurire od anche solo allarmare le borse, quasiché dette elezioni dovessero riprodurre le efferate scene della Comune.

Lieti che i giudizi della borsa circa la situazione creata dalle elezioni, le quali verranno completate domenica ventura, colla scelta degli eligendi rimasti in ballottaggio, constatiamo che il prezzo del 5 0/0 che era scemato sino a 102,60 risaliva gradatamente sino al prezzo di 103,72 nella borsa di giovedì e ieri otteneva quello di 103,52.

Il 3 0/0 da 63,75 elevavasi sino 66,85 ieri di nuovo in ribasso a 66,47.

La rendita italiana sino alla vigilia della liquidazione, oscillò a qualche centesimo in più del 71, conoscendosi in seguito il testo originale della convenzione di Basilea, essa cadeva a 70,90 e riguadagnava solo 5 centesimi nel riporto pel 15 del mese, ieri perdeva altri cinque centesimi e negoziavasi a 70,85.

Le obbligazioni Vittorio Emanuele negoziate tutta la settimana a 222,225.

Le azioni ferroviarie romane, ricadute da 71 a 67 ripigliarono il prezzo di 69, le relative obbligazioni ferme sul prezzo di 224.

Prima di enunziare i prezzi delle azioni ferrovie Lombardo-Veneto crediamo utile epilogare le disposizioni strettamente finanziarie della convenzione di Basilea, quali furono convenute negli ultimi giorni del mese, tra il Ministro Sella a nome del Governo italiano, ed i Ministri Austro-Ungarici, e furono votate dall'assemblea generale del giorno 28 scorso.

Lunedì scorso ebbe luogo a Parigi l'assemblea generale degli azionisti delle ferrovie Lombardo-Venete, e venne approvata la Convenzione di Basilea pel riscatto delle linee italiane, previa separazione dalle reti meridionali austriache.

Il capitale impiegato nella costruzione dei 3000 Km., lunghezza totale dei tronchi italiani, fu valu-

tato in L. 752,375,618, 50. Il Governo assumerà secondo detta convenzione, l'esercizio di dette linee a partire dal 1° Luglio anno corrente.

Il modo del pagamento si compirà in due modi diversi; per l'ammontare di L. 613,252,478 64, il Governo pagherà alla Società l'annualità di Lire 53,160,211 12 lorde, a tutto il 1954.

Su detta annuità verrà prelevata la somma di L. 3,590,324 annue a titolo di ricchezza mobile, computata *à forfait*, diminuendo ogni anno il capitale azioni ed obbligazioni della Società, per le ammortizzazioni annuali, e così il canone annuo del 1° periodo 1876-1954 si riduce a L. 29,569,887 12.

Nel secondo periodo 1954-1968 il canone annuo da pagarsi dal Governo sarà di L. 13,324,800 40 sulle quali verrà pure prelevata la ricchezza mobile *à forfait*, in ragione di L. 546,257 14 cosicché l'annuità per detto periodo, si ridurrà a L. 12,774,251 12.

Dette annualità verranno pagate in oro.

Sulla residua parte di capitale a rimborsarsi alla Società, in L. 139,123,139 86, siccome la Società è creditrice di 20 milioni verso la Cassa di Risparmio di Milano, il Governo si addosserà il pagamento di questi 20 milioni alla Cassa e per le rimanenti L. 119,123,139 86 esso consegnerà alla Società delle ferrovie, tanta rendita, che corrisponda a detto ammontare di capitale, computandola al corso medio semestrale, dal 1° Gennaio al 31 Giugno 1876 alla Borsa di Parigi. Sul semestre maturando al 1° luglio, il Governo pagherà 1/2 cupone cioè L. 1,08.

Dato che la rendita nostra, raggiunga il corso medio di 72 nel semestre, alla Borsa di Parigi, sarebbero L. 8,272,440 di rendita annua, che la Società riceverebbe dal Governo.

Trattandosi di consegna di rendita a corso medio semestrale, ne risulta, che è interesse del Governo e del Paese di sostenere il prezzo della rendita, della quale quanto maggiore sarà la media di prezzo semestrale, tanto minore sarà l'emissione, quand' invece la Società o chi per essa, ha tutto l'interesse di deprimerla per riceverne di più.

In forza di detta convenzione, la Società realizza subito 20 milioni, sui residui 752,375,618 50, riscuoterà annualmente L. 41,432,651 12 di reddito lordo, dato che il corso medio della rendita nel semestre sia al 72 alla Borsa di Parigi, pari a nette annue L. 36,750,365 riducendosi a L. 7,180,477 92 la rendita depurata dalla ricchezza mobile.

Le Azioni della Società sono 750,000, le obbligazioni oltrepassano il milione.

Gli azionisti, a quanto pare non sono molto contenti della convenzione, poiché le azioni che nella settimana antecedente venivano negoziate a 256 nella borsa parigina di venerdì erano scemate a 257.

Dedotti infatti i 20 milioni di debito della Società verso la Cassa di Risparmio di Milano, del quale si

rende rilevatorio il Governo, sul capitale di Lire 732,375,618 il Governo viene a pagare il 5 0/0 circa, col quale la Società deve provvedere ai frutti e rimborsi annuali, tanto delle azioni quanto delle obbligazioni, emesse per la costruzione dei 3000 Km. di ferrovia in Italia.

Le relative obbligazioni rimanendo a carico assoluto della Società, e non venendo considerate come carta italiana, e perciò immuni dalla ricchezza mobile, rialzarono di qualche punto e si negoziarono a 241.

Le Borse italiane non si preoccuparono punto del ribassi delle rendite francesi, ed avrebbero reagito ancor meglio di quello che fecero, contro la tendenza al ribasso, che verso il fine della settimana, pronunciavasi anche sulla nostra rendita su quella piazza, se l'incertezza circa il quantitativo di rendita che verrà emessa pel riscatto dei vari gruppi ferroviari, le annunziate interpellanze alla Presidenza della Camera, la liquidazione di fine mese, non avessero consigliata molta prudenza, nelle attuali circostanze. Furono infatti pochissime le contrattazioni compiutesi in settimana, e la rendita, se non fu totalmente abbandonata, fu posta alquanto in disparte.

La convenzione di Basilea, che oltre Alpi non incontrò l'aggradimento degli azionisti, non riuscì per contro male accetta presso di noi, essa venne considerata come un buon affare, e si crede generalmente, che i prodotti dell'esercizio se, non copriranno affatto il carico annuo che il governo si addossa, non supereranno di certo l'ammontare del contributo annuo governativo, che da qualche anno pagava alla società, come garanzia di frutto pattuito, sulle azioni.

La rendita si sostenne sul prezzo di 77,65,77,60 nei primi due giorni della settimana, piegava quindi a 77,45,77,40 e ieri a 77,25 77,20 per liquidazione. Il riporto oscillò sempre sui 15 ai 17 centesimi, e ieri per fine corrente, si faceva perciò il prezzo di 77,42,1/2 77,37 1/2. I prezzi odierni furono di 77 52 1/2 77,27 per liquidazione.

La rendita scuponata nominale dapprima a 75,10 quindi a 75. Il 5 0/0 ebbe un giorno qualche contrattazione, sul prezzo di 46,90 46,70 restando nominale per fine corrente a detto prezzo. Scuponato, non ebbe affari, venne sempre quotato nominale a 45,50.

L'imprestito Nazionale venne ripetutamente richiesto in grosse partite senza venditori, il prezzo nominale di questo titolo è ora di 55 tanto alla Borsa di Firenze, quanto a quelle di Milano e Torino. Oggi veniva negoziato a 55,54 per contanti. Lo stallonato alquanto indebolito sul prezzo di 51 1/8.

Le Azioni Ecclesiastiche senza ricerca, quotate alla nostra borsa a 94 ed a quella di Milano a 95.

Le azioni Tabacchi non ebbero contrattazioni, e si serbarono stazionarie sul prezzo nominale di 856

a detto prezzo non ci sono però venditori, i listini di Milano e Torino ci danno i prezzi realizzati di di 858- Le relative obbligazioni nominali a 545.

Nelle Banche si ebbe un discreto movimento, specialmente nelle Italiane, che da 2011 si elevarono a 2020, prezzo nominale di ieri ed avant'ieri; oggi molto richieste a 2042 2037.

La speranza che le altre Banche di emissione debbano assolutamente fondersi nella Banca Italiana, ne rende molto ricercate le azioni. A questa voce diede maggior credito e consistenza, il resoconto del Direttore Generale della Banca Toscana agli azionisti radunati in generale assemblea, resoconto che venne da noi epilogato, nell'antecedente rivista.

Le Azioni della Banca Toscana, dai prezzi precedenti alla liquidazione in L. 1418 ricaddero a 1104 e 1102, ieri più ricercate riottennero il prezzo nominale di 1108, oggi nominali a 1107 *ex dividendo*.

I Mobiliari quantunque non abbiano avuto grandi affari, dal prezzo di apertura a 679 chiudevano per liquidazione a 682 ed a 685 684 per fine corrente oggi nominali a 685 con danaro a 682.

Le Banche Generali sostenute a Roma e Milano sul prezzo di 476 nominali e senza affari; a Torino e Milano, le Banche di Torino a 697.

Il Banco Sconto e Sete di Torino, nominale a 288, 289.

Sulle azioni ferrovie Meridionali, grande incertezza ed inazione, quotate sempre nominali a 350. Le livornesi a 335, le Sarde di preferenza a 98.

In obbligazioni scarissimo e quasi nullo il movimento, le Livornesi negoziate un giorno per contanti a 225. Nominali le Vittorio Emanuele a 244, le Centrali a 372, le Meridionali a 250.

I cambi e l'oro fino a giovedì, sempre in rinvilio, ieri alquanto più sostenuti. Il Londra da 27,11 piegava a 27,05 ieri rincarava a 27,06 stamani 27, 17, 27, 15.

Il Francia da 108 75 declinava a 108 60 nella borsa odierna risalito a 109, 108, 75.

I Napoleononi d'oro caduti da 21,79 a 21,72 riguadagnavano 2 centesimi nella borsa di ieri, trattati oggi a 21,76 21,74.

NOTIZIE COMMERCIALI

Cereali. — La situazione commerciale dei grani, e degli altri cereali, si mantiene generalmente invariata, e senza alcuna speranza di ripresa. Anzi a giudicare dall'insieme delle notizie raccolte nel corso della settimana nei grandi centri di commercio tanto esteri, che nazionali, sembrerebbe che il sostegno dei giorni passati sia del tutto cessato, e che il ribasso provocato da insufficienza di domanda, dall'abbondanza straordinaria dei depositi, e dall'andamento abbastanza soddisfacente dei seminati, tenda nuova-

mente a prendere il sopravvento — Il movimento della settimana nei principali mercati dell'interno è stato il seguente: A Firenze con operazioni al solo consumo i grani gentili bianchi si trattarono da L. 23,25 a 25,78 all'ettol. i grani gentili rossi da L. 21,25 a 22,57 e il granturco a L. 9,18. — A Bologna con discreto smercio i grani segnarono da L. 26,50 a 27 i 100 chilogr. e i granturchi offerti a L. 14 non ebbero compratori che da L. 13,50 a 13,75. — A Ferrara i frumenti furono abbastanza attivi al prezzo di L. 25,50 a 27, e i frumentoni a L. 13,50 a 14. — A Venezia con affari limitati, i frumenti veneti si venderono da L. 25 a 27 al quintale, e i frumentoni con varie richieste dall'interno si trattarono da L. 14,75 a 15. A Padova con pochissime operazioni i frumenti variarono da L. 25,50 a 26,50 e il granturco da L. 14 a 14,50. — A Verona e a Milano nessuna variazione. A Novara i risi declinarono di 75 centesimi, e le altre granaglie rimasero invariate. — A Torino con vendita limitata i frumenti ebbero compratori da L. 27 a 29, e il granturco da L. 14 a 19,55. — A Genova le operazioni proseguono lente, e stracchiate, perchè da una parte i compratori ritenendo impossibile qualsiasi ripresa a motivo dei considerevoli depositi, e della possibilità di maggiori arrivi in seguito allo scioglimento dei ghiacci in varie parti del Levante, pretendono sempre nuove riduzioni, dall'altra i possessori lusingati dalla speranza che qualche miglioramento prima di arrivare al nuovo raccolto, non possa mancare, difficilmente si adattano a vendere ai prezzi attuali, I grani teneri esteri si contrattarono da L. 18,25 a 24,75 all'ettol.; e i duri da L. 21 a 24,50. I grani lombardi furono venduti da L. 28 a 31 al quint. e i granturchi da L. 15 a 15,50. — In Ancona con poche transazioni i grani mercantili si tennero sulle L. 23,50, e i fini da L. 24 a 24,50 al quint. Il granturco con diversi affari fu venduto L. 13,50 a 13,75. A Napoli, e nelle altre piazze vicine si verificò un debolissimo sostegno, specialmente nei grani di Braila, i quali perchè scarsi, salirono da B. 4,30 a 4,45 al cantajo. In Borsa i grani di Paglia consegna a Barletta si quotarono a L. 19,08 all'ettol. i contanti a L. 19,28 per il 10 Marzo e a L. 20,16 per il Settembre. — A Barletta nessuna operazione e prezzi invariati. — A Messina, e a Palermo calma e corsi stazionari. — All'estero la situazione è la seguente: In Francia sopra 107 corrispondenze pervenute ultimamente, 22 accusano rialzo; 8 fermezza, 45 nessuna variazione, 10 calma, 3 ribasso, e 19 tendenza al ribasso. A Marsiglia la settimana trascorse sufficientemente attiva in seguito a moltissime domande dalla Svizzera.

In Inghilterra i mercati trascorsero generalmente calmi e deboli. — A Londra nel mercato di Markelane i grani rossi nazionali si venderono da scell. 41 a 44, i bianchi da 41 a 47, e le farine inglesi da 29,6 a 34. Nel mercato dei carichi flottanti la settimana chiuse con prezzi in rialzo. In Germania, in Svizzera, e nel Belgio nessuna variazione rilevante. A New York e a S. Francisco calma con tendenza al ribasso.

Olj d'oliva. — Sempre in calma, e con pochi affari per mancanza di commissioni dall'estero, e dai principali mercati di consumo della Penisola. A

Diano stante lo stato delle campagne poco lusinghiero per mancanza di piogge, i prezzi furono abbastanza sostenuti — I nuovi mosti si trattarono da L. 110 a 115; detti lampanti da L. 120 a 126; i vecchi sopraffini bianchi da L. 160 a 170; i fini pagliarini da L. 150 a 165, i mangiabili da L. 128 a 140, e i lavati da L. 80 a 84. — Anche a Genova la settimana benchè con poche transazioni, trascorse abbastanza sostenuta. Gli olj di Bari si trattarono da L. 123 a 139, i Sardegna mangiabili, e mezzo fini da L. 130 a 134, e i Calabria da L. 102 a 114. — In Toscana gli olj acerbi si venderono da L. 90 a 100 per soma fiorentina, e i mangiabili buoni da L. 75 a 85. — A Napoli gli olj di Gallipoli si sostennero a D. 33 per il 10 marzo e a D. 33,30 alla salma per il 10 maggio. Il Gioja con debolissimo miglioramento si trattò, a D. 89 la botte per il 10 marzo, e a D. 89,75 per l'altra scadenza. — A Barletta la settimana trascorse inoperosissima, per cui i prezzi rimasero nominali a D. 24 e 25 per i fini, e a D. 22,50 a 23 per i mercantili. — A Messina con pochissime operazioni gli olj pronti si venderono da L. 93,88 a 94,66 al quint.; e per i due mesi da aprile a maggio da L. 94,66 a 95,05. — All'estero pure l'articolo trascorse calmissimo. — A Trieste fra le poche vendite praticate abbiamo notato 60 quint.; di olj d'Italia fini e sopraffini venduti da fior. 57 a 60 al quint.; e 80 quint. Abruzzi a fior. 44. — Nelle altre piazze estere gli olj italiani si mantennero sui corsi precedenti.

Caffè. — Tanto all'estero, che all'interno i mercati neppure in questa settimana, dettero prova di molta attività. A Genova gli affari furono scarsi per mancanza anche delle qualità le più ricercate come il Rio, il Bahia, e il S. Domingo, i cui depositi in prima mano sono del tutto esauriti. Le vendite della settimana si limitarono a 200 sacchi Rio bello a L. 115 i 50 chilogr. a 95 fardi Moka a L. 150, e a 600 sacchi Portorico a prezzo tenuto segreto. — In Ancona con pochissime vendite il Rio fu venduto da L. 308 a 336 il quint. il Bahia da L. 295 a 208, il S. Domingo da L. 320 a 326; il Maracaibo da L. 328 a 330 e il Ceylan piantagione da L. 372 a 388. — All'estero la settimana trascorse sostenuta in Olanda, ferma in Inghilterra, e debole in Francia, specialmente all'Havre. A Marsiglia si venderono all'asta 1200 sacchi Rio avariato da fr. 98,25 e 101,50 i 50 chilogr. — A Trieste si venderono in dettaglio 1500 sacchi Rio da fior. 95 a 113 i 100 chilogr.; e 200 sacchi Malabar da fior. 131. Gli ultimi dispacci dal Brasile annunziano che tanto a Rio Janeiro che a Santos i mercati furono attivi, e che i corsi si mantenevano ben sostenuti.

Zuccheri. — In Italia le transazioni, specialmente negli zuccheri greggi, non hanno alcuna importanza parte per ristrettezza di merce, ed anche perchè i raffinatori e i consumatori continuano a provvedersi direttamente a Londra, e a Marsiglia. — A Genova si venderono 3000 sacchi di raffinati nazionali al prezzo di L. 103 a 103,50 i 100 chilogr. al vagone completo. — In Ancona i *piles* d'Olanda, e di Germania si contrattarono da L. 109 a 112 al quint;

e nelle altre piazze della Penisola i prezzi si mantennero invariati sui corsi precedenti. All'estero la situazione è sempre debole. In Francia i prezzi si mantennero tendenti al ribasso. A Parigi gli zuccheri bianchi N. 3 pronti si quotarono a L. 58 e per consegna a fr. 59,25. Lo stock degli zuccheri indigeni ai magazzini generali di Pont de Flandre era alla fine della settimana di sacchi 723,000 contro 519,000 nel 1875. In Inghilterra sul principio della settimana gli zuccheri greggi ottennero qualche miglioramento, ma alla chiusura retrocessero sui corsi precedenti. In Germania, e in Austria i prezzi si mantennero fermi. A Trieste i pesti austriaci si trattarono da fior. 35,50 a 32 i 100 chil. — A Rotterdam i raffinati chiusero in ribasso, essendosi quotato il N. 1 al di sotto di fior. 29. Notizie telegrafiche pervenute ultimamente dall'Avana accusano fermezza, e abbondanza di transazioni.

Lane. — Gli incanti inglesi proseguirono anche in questa settimana con discreto concorso di compratori e con molta vivacità specialmente per le provenienze dell'Australia, le quali vagga esservi prezzi massimi dell'anno scorso. Anche in Francia sotto l'influenza di queste notizie, i mercati furono abbastanza attivi in specie per le provenienze della Plata, che ottennero i corsi i più elevati. Ebbero pure discreta ricerca le qualità del Levante ad eccezione delle Kasapbachi. All'Harre la Buenos Ajres si trattarono da fr. 130 a 185 i 50 chilogr. secondo merito e a Montevideo da fr. 190 a 220, a Marsiglia a Spagna bianche furono vendute a fr. 80, a Buones Ajres a fr. 105, a Salonnico da fr. 75 a 85, a Angoro da fr. 92 a 115 e a Giorgia comuni a fr. 72,50. — In Germania gli ottavi si mantennero regolari con prezzi sostenuti per le lane coloniali — In Italia non abbiamo notato altra vendita che quella fatta a Genova di 50 sardi assortiti, Buones Ajres al prezzo di L. 195 a 200 i 100 chilogr. Notizie ultimamente pervenute dal Plata accusano leggiero ribasso, che provocò affari considerevoli in tutte le categorie.

Cotoni. — I nostri mercati cotonieri diventano sempre più inattivi, e depressi, e la causa principale di una tal situazione deve ricercarsi nelle continue e abbondantissime entrate nei porti Americani, le quali facendo temere nuovi ribassi, contribuiscono a tenere lontani dagli affari tanto i speculatori, che i filatori proprio nel momento in cui dovrebbero essere più attivi, sia per le maggior quantità delle importazioni, come per le vendite a consegna a cui trovansi costretti i produttori, tanto all'origine, che nei principali mercati di consumo d'Europa. A Genova con vendite limitate agli stretti bisogni di fabbrica gli America Orleans, e Savannah si contrattano da L. 84 a 95 i 50 chil.; i Salonnico da L. 64, a 66, i Subudia da L. 74 e 96, i Tarso e Adenas da L. 65 a 67, e i Sciacca, Liceta e Terranova da L. 71 a 75. A Milano pure la settimana trascorse calma, e con tendenza al ribasso, specialmente per le provenienze Americane di lontana consegna. — All'Estero, vedendo i detentori allontanarsi sempre più qualunque speranza di miglioramento, le offerte furono abbon-

dantissime, e i prezzi deboli irregolari, e declinanti. A Liverpool il Middling Orleans ribassò di 1/8 di den. essendosi quotato a den. 6 1/2. A Manchester pure tanto filatori che fabbricanti mostrandosi solleciti a vendere, i prezzi chiusero a favore dei compratori — All' Havre il Luigiana tres ordinaire è declinato a fr. 70 i 50 chilogrammi — A Trieste gl' Idelep si vendono a fior. 51,70, e i Dhollerah a fior. 53,50 i 100 chilogr. — A Nuova York dopo varie oscillazioni la settimana chiuse in rialzo di 3/16 di cent. per i futuri, e con prezzi sostenuti per i cotonei di pronta consegna.

Sete. — Alcuni bisogni di fabbrica dettero luogo durante la settimana nella maggior parte dei nostri mercati serici a diverse contrattazioni, specialmente negli articoli greggi, ma l'attitudine della fabbrica è sempre la stessa, e anziché modificarsi, tende a rendersi più esigente nelle sue pretese di riduzione, malgrado che le agevolezze concesse sieno giunte a un certo limite, che qualunque passo più avanti, si convertirebbe in un vero, e gravissimo sacrificio per il produttore — A Milano le gregge furono discretamente domandate, specialmente nelle qualità secondarie ad onta che anche le belle non mancassero di compratori. Le belle finette si trattarono da L. 54 a 56; le belle correnti da L. 51 a 53, e le buone 11 1/15 da L. 46 a 49. Le sublimi furono in pretesa di L. 60 e le classiche a capi annodati a L. 64 — Nelle sete lavorate gli organzini ebbero la solita ricerca sui titoli fini, e mezzanelli, salvo qualche affare isolato nei titoli fermi. I classici ottennero da L. 83 a 85, quelli di marca superiore da L. 87 a 89; i sublimi da L. 79 a 82; i belli correnti da L. 73 a 77; e i buoni correnti nei titoli 18 1/20 fino a 28 1/32 da L. 67 a 81. Nelle trame la domanda si aggirò in quelle a due e tre capi dalle qualità classiche a quelle correnti. Le sublimi in pretesa di L. 80 senza compratori; le classi che con pochi affari da L. 73 a 75, le belle correnti da L. 68 a 71, e le buone correnti da L. 62 a 67 — Nei bassi prodotti le strasse chinesi si trattarono da L. 12,75 a 14,40, e le nostrane da L. 10,50 a 11,75 — A Torino le greggi e Piemonte si trattarono a L. 48; le trame di altre provincie qualità corrente 23 1/25 a L. 60, e gli organzini Piemonte qualità primaria 24 1/26 e 23 1/25 da L. 66,50 a 67. All'estero prevale la medesima tendenza — A Lione i prezzi tendono al ribasso, provocato dall'insufficienza della domanda da un deposito considerevole, e dall'avvicinarsi del nuovo raccolto.

Metalli. — L'aspettativa continua ad essere il carattere dominante nei mercati metallurgici, perchè se da una parte i prezzi in generale sono troppo bassi perchè i produttori non si mostrino troppo solleciti a realizzare, dall'altra parte questi prezzi non soddisfano punto i consumatori, i quali vorrebbero vederli più depressi di quello che sono, e quindi gli affari proseguono generalmente languidi, e stentati. — Sul rame a Londra la settimana chiuse in ribasso, essendosi quotato il Tongh Coke a sterline 85, il Best Selected a 86; il Vallaroo a 88, e le verghe del Chili da 79 a 79,10. Anche i mercati rancesi tras corsero deboli, e con pochi affari. All'Ha-

vre il rame del Chili in barre fu quotato a fr. 210 e 212, e quello in lingotti a 220 i 100 chil. — a Marsiglia il rame rosso Tokat a fr. 205; quello in lingotti a 215 e quello in rotoli a 250. In Italia i prezzi non ebbero alcuna variazione, e a Nuova York il rame disponibile fu venduto da cent. 22 3/4 a 23 per libbra — Sul piombo la settimana trascorse molto calma, e si crede che i prezzi debbano ribassare. A Londra il piombo iglese fu negoziato a sterl. 22,5 e quello di Spagna da 21,15 a 21,17 — A Marsiglia i piombi argentiferi ebbero discreta domanda, e si trattarono da fr. 52 a 52,50, e in Italia il piombo in pani variò da L. 65 a 69 i 100 chilogr. Lo zinco al contrario si mantenne sostenuto in tutti i principali mercati di Europa. A Londra lo Slesia st. 25,5, il laminato della Vielle Montagne a st. 32 e l'inglese in foglia st. 79. A Marsiglia lo zinco in foglie delle Vielle Montagne a fr. 83, e in Italia lo zinco cilindrato a L. 100 i 100 chilogr. — Sullo stagno i prezzi si mantennero deboli e tendenti al ribasso. A Londra le provenienze dello Stretto si negoziarono da st. 77,70, e le Australiane a 77; a Rotterdam il rame a fior. 50 1/2; a Marsiglia da fr. 210 a 220, e in Italia a L. 320 i 100 chil.

Carbon-fossile. — Sempre deboli — Nelle nostre piazze d'importazione per vagone completo si pagano i seguenti prezzi: Newcastle da L. 37 a 37,50; Scozia L. 31; Newfoltore da L. 33 a 33,50 e Liverpool a L. 28. In Inghilterra la situazione dei carboni è sempre incerta. Il coke però è fermissimo, è attivamente domandato. Le ultime quotazioni furono di scell. 12,6 alla tonnellata per quello da fornaci; e di 13,6 a 15 per quello da fonderia. Il carbone non rivelato quotasi in ribasso da scell. 4 9 a 6 la tonnellata alla miniera.

Petrolio. — Il rialzo di due franchi sulla piazza di Anversa, e il sostegno segnalato nei mercati di origine provocarono degli aumenti nella maggior parte delle nostre piazze d'importazione — A Genova la settimana trascorse attivissima specialmente per le casse, essendosene vendute circa 9000 al prezzo di L. 35 e 36 al quintale schiavo, e di L. 66 a 69 al quintale sdaziato. Si venderono anche 1000 barili da L. 34,50 a 35 per 100 chil. schiavi, e a L. 68,50 al quint. sdaziato per vagone completo. Nelle altre città della Penisola i prezzi variarono da L. 69 a 70. All'estero pure tutti i mercati furono in rialzo. A Trieste la domanda fu vivissima nelle cassette, e diverse commissioni non poterono essere esaurite per mancanza di merce pronta. Si venderono 1000 barili pronti al prezzo di fior. 17 a 17,50 i 100 chil. e 500 casse a fior. 19. In Anversa la settimana chiuse fortemente sostenuta a L. 29,50, e a Filadelfia da cent. 12 1/2 salì a cent 12 3/4.

ATTI E DOCUMENTI UFFICIALI

La *Gazzetta ufficiale* ha pubblicato i seguenti *Atti ufficiali*:

25 febbraio—1. R. decreto, 21 febbraio, di convocazione del Parlamento.

2. R. decreto, 10 febbraio, relativo al trasferimento della proprietà delle navi per effetto di successione.

3. R. decreto, 18 febbraio, che convoca il collegio di Sant'Angelo dei Lombardi pel 12 marzo, affinché proceda alla nomina del deputato. Occorrendo una seconda votazione, avrà luogo il 19 dello stesso mese.

4. R. decreto, 30 gennaio, che approva il nuovo statuto della Cassa di risparmio di Correggio.

5. R. decreto, 3 febbraio, che approva il nuovo regolamento per la costruzione, manutenzione e sorveglianza delle strade provinciali, comunali e consorziali della provincia di Vicenza.

6. Disposizioni nel personale dipendente dal ministero dell'interno, del R. esercito, della R. marina, del ministero d'agricoltura e commercio, dell'amministrazione delle Poste, e nel personale giudiziario.

28 febbraio—1. Disposizioni nel personale telegrafico e nel personale dipendente dal ministero delle finanze.

La Direzione generale dei telegrafi annunzia che furono attivate le comunicazioni telegrafiche colla Nuova Zelanda (Oceanica) e che fu aperto un ufficio telegrafico in Pausula, provincia di Macerata.

Il ministero della marina annunzia che nel prossimo mese di aprile sarà riaperto l'arruolamento per la scuola navale dei mozzi.

La Direzione generale del Tesoro pubblica il seguente avviso:

Per effetto del R. decreto in data del 27 corrente febbraio, a cominciare dal giorno successivo 28 febbraio, sarà diminuito dell'uno per cento l'interesse dei Buoni del Tesoro stato fissato col precedente R. decreto delli 30 gennaio ultimo decorso.

Di conseguenza l'interesse dei Buoni del Tesoro, a cominciare dal 28 febbraio 1876, è stabilito come segue:

2 per 0/0 pei Buoni con scadenza a sei mesi.

3 per 0/0 id. da sette a nove mesi.

4 per 0/0 id. da dieci a dodici mesi.

29 febbraio—1. R. decreto 10 febr., che approva il regolamento della scuola di ostetricia per le aspiranti levatrici.

2. Disposizioni nel personale giudiziario, tra le quali notiamo la seguente:

Gargiulo Francesco Saverio, sostituto procuratore del Re al tribunale civile e correzionale di Napoli, è nominato segretario di procura generale di Corte di Cassazione, ed è chiamato a prestar servizio presso la procura generale delle sezioni di Cassazione istituite in Roma.

La Direzione generale dei telegrafi annunzia l'interruzione del cavo sottomarino fra Pernambuco e Para (Brasile).

1° marzo — 1. Nomine nell'Ordine della Corona d'Italia.

2. R. Decreto 2 gennaio che riduce il numero delle guardie stabilito nel ruolo organico del personale per il servizio forestale dello Stato.

3. R. decreto 10 febbraio che sopprime l'Agenzia delle imposte dirette e del Catasto di S. Pietro al

Natisone (Udine) e ne aggrega il relativo distretto all'Agenzia di Cividale.

4. R. decreto 13 febbraio che aggrega al distretto dell'Ufficio di registro in Pordenone i comuni componenti il mandamento di Aviano.

5. Costituzione del personale degli archivi di Stato.

6. Disposizioni nel personale giudiziario.

7. R. decreto 30 dicembre che accerta nelle somme esposte nell'annesso elenco le rendite dovute per la conversione dei beni immobili dagli enti morali ecclesiastici indicati nel medesimo elenco.

8. Pensioni liquidate dalla Corte dei conti del Regno a favore di impiegati civili e militari e loro famiglie.

FALLIMENTI

DICHIARAZIONI — In Casale con sentenza del 19 il fallimento di *Vincenzo Marchetti* negoziante in vini.

In Napoli con sentenza del 21 il fallimento di *Luigi Marino*.

In Genova con sentenza del 22 Febbrajo è stato dichiarato il fallimento *Gasparo Balducci* commerciante in ghisa, e carboni.

In Milano con sentenza del 25 il fallimento di *Virginio Alloggi* negoziante in guanti e mode in piazza del Duomo.

In Torino con sentenza del 25 il fallimento di *Giovanni Lobatti* di Carmagnola esercente un mulino a vapore.

In Firenze con sentenza del 27 Febb. il fallimento del fu *Luigi Pieri* già farmacista in via Condotta.

CONVOCAZIONI DI CREDITORI. — Fallimento *Sonneman Giulio* il 6 Marzo in Firenze per le verifiche dei crediti.

Fallimento *Molatto Pasquale* il 7 in Genova per le verifiche dei crediti.

Fallimento *Burnet Adolfo, e Spinelli Giuseppe* il 7 in Firenze per la nomina dei sindaci.

Fallimento *Caroselli Achille* il 7 in Firenze per la nomina dei sindaci.

Fallimento *Bellocci Cesare* di Prato il 7 in Firenze per le verifiche dei crediti.

Fallimento *Lecci Egidio* il 7 in Pisa per la nomina dei sindaci.

Fallimento *Bonetti Roberto* il 9 in Roma per le verifiche dei crediti.

Fallimento *Marchetti Vincenzo* il 9 in Casale per la nomina dei sindaci.

Fallimento *Lobatti Giovanni* il 9 in Torino per la nomina dei sindaci.

Fallimento *Lapini Enrico* il 10 in Firenze per nomina di un nuovo sindaco in luogo dell'attuale impotente per malattia.

Fallimento *Opisso Giovanni* il 9 in Genova per le verifiche dei crediti.

Fallimento *Rubazzer Pio* il 10 in Venezia per le verifiche dei crediti.

Fallimento *Magistretti Carlo* il 10 in Modena per le verifiche dei crediti.

Fallimento *Garuti Leonilda* il 10 in Modena per le verifiche dei crediti.

Fallimento *Ditta G. B. Devoto* il 10 in Genova per le verifiche dei crediti.

Fallimento *Marenco Raffaello* il 13 in Torino per le verifiche dei crediti.

Fallimento *Alloggi Vgiriario* il 13 in Milano per la nomina dei sindaci.

Società in accomandita e in nome collettivo

COSTITUZIONI — In Firenze con atto pubblico del 15 Gennaio *Roberto e Antonio* fratelli, e figli del fu Cav. *Giuseppe Fougier* costituirono fra loro una società in nome collettivo col capitale di L. 50,000 per la compra e vendita di valori pubblici e industriali ecc.

In Genova con atto del 10 Gennaio costituivasi una società in nome collettivo fra *Antonio Ansaldo, Emanuele Ferro, e Alessandro Moroni Pesente* avente per oggetto la mediazione, o senseria in genere, e più specialmente quella in noleggi, e assicurazioni marittime.

SCOGLIMENTI — In Venezia con scrittura del 24 Gennaio il Cav. *Giacomo Levi, e Giuseppe Michioli* dichiararono sciolta la società in accomandita costituita con atto dal 24 Gennaio 1873.

In Livorno con scrittura privata dell' 11 Gennaio venne dichiarata sciolta la società in nome collettivo fra *Pietro Benedetti, e Carlo Fossati* vegliante sotto la ragione P. Benedetti e C.

In Milano con atto del 16 dicembre 1875 venne dichiarata sciolta la Società in accomandita semplice *Civiti Longoni e C.* avente per oggetto l'ingegneria industriale.

In Livorno con atto dal 31 dicembre 1875 venne dichiarata sciolta la società *Chiappe e Lambardi* e vennero nominati liquidatari *Luigi Chiappe, e Carlo Lambardi*.

SOCIETÀ ANONIME

ASSEMBLEE GENERALI — In Siena il 5 marzo degli azionisti della Società anonima *Concie pellami* per proseguire l'ordine del giorno precedente.

In Arezzo il 5 degli azionisti della *Cassa dotale*.

In Bologna il 5 degli azionisti della Società per la *Cardatura e Filatura dei cascani di seta* in Forlì.

In Firenze il 6 degli azionisti della *Società Edificatrice italiana*.

In Torino il 6 degli azionisti della *Cartiera Italiana* per la relazione ecc.

In Torino il 6 degli azionisti della *Manifattura di lane* in Borgosesia.

In Livorno il 9 degli azionisti della *Società Carbonifera di Monterufoli*.

In Roma l'11 degli azionisti della *Società anonima per la vendita dei beni nel Regno d'Italia*.

In Napoli l'11 degli azionisti della *Banca Napoletana* per determinazione del dividendo.

In Genova l'11 della *Compagnia Cavour* 1. rinnovazione per le assicurazioni marittime.

APPALTI

CITTÀ in cui HA LUOGO L'APPALTO	Giorno	INDICAZIONE DEL LAVORO	AMMONTARE	Cauzione provisoria e definitiva	Termine utile pel ribasso del 20.mo e per i fatali.
Genova (Gen. Milit.)	8 Mar.	Ricostruzione, e riparazioni di tetti nell'Arsenale di terra e nella caserma della Neve.	» 10,000 00	» 1,000 00	—
Spezia (Gen. Milit.)	8 Mar.	Lavori di ordinaria manutenzione durante il 1876 dei fabbricati militari piazzali, bacini, strade, scogli ecc.	» 134,277 00 P. r.	» 13,000 00	—
Genova (Gen. Milit.) (rib. 20°)	8 Mar.	Sistemazione di locali nella Caserma di S. Ignazio aggiudicata per	» 14,000 00 dar. di l. 110 10	» —	—
Capua (Dir. Artigl.)	8 Mar.	Provvista di 50 tonn. di letantrace grasso, e 200 magro.	» 14,58 00	—	—
Torino (Genio Mitit.)	9 Mar.	Sistemazione di una latrina, e ricostruzione di balconi nella Caserma Cernaja.	» 10,000 00	» 1,000 00	—
Catania (Prefettura)	9 Mar.	Costruzioni della strada obbligatoria del Trappeto.	» 11,981 06	» 2,000 00	—
Roma (Min. Lav. Pubb.) Bergamo (Prefettura)	10 Mar.	Manutenzione Novennale del tronco della strada nazionale del Tonale N. 2 compreso fra Bergamo e il confine della provincia di Brescia.	» 22,262 00 annue	» d. 2000 00 » c. 725 00 rendita	—
Caltanissetta (Prefettura)	10 Mar.	Manutenzione del tronco di strada nazionale dal Bivio di Benisti sino all'incontro della via provinciale di Castro giovanni.	» 13,709 00 annue	» 1,600 00	—
Napoli (Gen. Milit.)	11 Mar.	Manutenzione triennale delle sponde dei fiumi Sele, e Calore in Persano.	» 21,000 00	» 1,100 00	—
Torino (Gen. Milit.)	11 Mar.	Costruzione di una latrina nella Caserma Missione.	» 11,000 00	» 1,100 00	—
Caserta (Prefettura)	11 Mar.	Manutenzione sessennale della strada consortile da Marcanise per Pontorotto, e Canepazzuno alla Rotonella.	» 7,500 00 annue	» 2,500 00	—
Faenza (Municipio) (rib. 20°)	11 Mar.	Lavori di costruzione di una Cloaca in via Naviglio, e chiusura del locale presso S. Chiara aggiudicati per	» 12,820 45	—	—
Caserta (Prefettura)	11 Mar.	Lavori di espurgo, sistemazioni, e riparazioni dell'intero condotto di Giove, e Fontanelle.	» 25,884 00	» 3000 00	—
Pesaro (Prefettura)	11 Mar.	Manutenzione quinquennale dalla strada Provinciale per Golese lungo il Cesano.	» 49,311 35	» 2,800 00	—
Pomigliano d'Arco (Municipio)	12 Mar.	Costruzione della strada obbligatoria in consorzio fra Pomigliano d'Arco Licignano, e Casalnuovo.	» 31,639 07	» 3,000 00	—

Situazione del BANCO DI SICILIA del dì 10 del mese di Febbraio 1876

Capitale sociale o patrimoniale, utile alla tripla circolazione (R. Decreto 23 Settembre 1874, N. 2237) **L. 12,000,000**

ATTIVO

Cassa e riserva.		L.	17,266,517.99
Portafoglio	Cambiali e boni del Te- soro pagabili in carta/a scadenza maggiore di 3 mesi	L. 22,210,076.53 » 1,940,777.96	24,192,877.08
	Cedole di rendita e cartelle estratte	» 42,022.59	
	Boni del Tesoro acquistati direttamente	» »	24,192,877.08
	Cambiali in moneta metallica	» »	
	Titoli sorteggiati pagabili in moneta metallica	» »	
Anticipazioni.	Fondi pubblici e titoli di proprietà della Banca	L. 1,964,752.17	4,511,120.65
Titoli	Id. id. per conto della massa di rispetto	» »	2,019,575.61
	Id. id. pel fondo pensioni o cassa di previdenza	» 58,033.21	
	Effetti ricevuti all'incasso	» 26,790.24	
Crediti.		L.	5,947,427.39
Sofferenze.		»	783,123.06
Depositi		»	10,590,610.86
Partite varie.		»	4,393,324.84
	Totale	L.	69,714,577.51
	Spese del corrente esercizio da liquidarsi alla chiusura di esso	»	230,472.03
	Totale generale	L.	69,965,049.54

PASSIVO

PASSIVO		
Capitale		L. 8,800,000.00
Massa di rispetto		» 6,809.96
Circolazione biglietti di Banca, fedeli di credito al nome del Cassiere, boni di cassa.		» 32,312,561.00
Conti correnti ed altri debiti a vista		» 14,777,277.55
Conti correnti ed altri debiti a scadenza.		» »
Depositanti oggetti e titoli per custodia, garanzia ed altro		» 10,590,610.86
Partite varie.		» 3,144,083.78
	Totale	L. 69,631,343.15
	Rendite del corrente esercizio da liquidarsi alla chiusura di esso	» 383,706.39
	Totale generale	L. 69,965,049.54

Situazione del BANCO DI NAPOLI dal 1° al 10 del mese di Febbraio 1876

Capitale sociale o patrimoniale accertato utile alla tripla circolazione. L. 48,750,000

ATTIVO

Cassa e riserva.		L.		72,592,408.10
Porta-foglio	Cambiali e boni del Tesoro a scadenza non maggiore di 3 mesi	L.	40,054,928.57	} 40,600,441.09
	» pagabili in carta a scadenza maggiore di 3 mesi	»	529,460.25	
	Cedole di rendita e cartelle estratte	»	16,057.27	
	Boni del Tesoro acquistati direttamente	»	»	
	Cambiali in moneta metallica	»	»	
	Titoli sorteggiati pagabili in moneta metallica	»	»	»
Anticipazioni				30,312,739.01
Titoli	Fondi pubblici e titoli di proprietà della Banca	L.	8,101,520.47	} 9,131,730.78
	Id. id. per conto della massa di rispetto	»	»	
	Id. id. pel fondo pensioni o cassa di previdenza	»	»	
	Effetti ricevuti all'incasso	»	1,030,210.31	
Crediti		L.	87,255,315.53	
Sofferenze		»	4,161,103.25	
Depositi		»	4,436,520.44	
Partite varie		»	26,606,266.40	
Totale				L. 225,096,524.60
Spese dell'esercizio 1875				5,773,140.37
Spese del corrente esercizio da liquidarsi alla chiusura di esso				» 366,309.94
Totale generale				L. 231,215,974.94

PASSIVO

Capitale	L.	35,852,237.02
Massa di rispetto	»	1,799,339.24
Circolazione biglietti Banca, fedi di credito al nome del Cassiere, boni di cassa	»	114,919,437.00
Conti correnti ed altri debiti a vista *	»	44,978,331.08
Conti correnti ed altri debiti a scadenza	»	8,095,925.00
Depositanti oggetti e titoli per custodia, garanzia ed altro	»	4,436,520.44
Partite varie	»	12,881,603.76
Totale	L.	222,913,393.54
Spese dell'esercizio 1875		7,400,420.31
Rendite del corrente esercizio da liquidarsi alla chiusura di esso	»	872,161.06
Totale generale	L.	231,215,974.91

* Vi sono comprese le fedi di credito in nome di terzi, le polizze e lo stralcio per la somma di L. 32,832,877. 18.